

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 marzo 2019

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 ottobre 2018, n. 8/R.

Regolamento regionale recante: «Disposizioni per l'erogazione graduale del servizio telematico per la richiesta o la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e definizione dei requisiti tecnici per l'interoperabilità dei sistemi e per l'integrazione dei processi fra le diverse amministrazioni». (18R00434). Pag. 1

LEGGE REGIONALE 4 ottobre 2018, n. 15.

Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi). (18R00432). Pag. 5

LEGGE REGIONALE 4 ottobre 2018, n. 16.

Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana. (18R00433) Pag. 10

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2018, n. 26.

Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio. (19R00031). Pag. 18

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2018, n. 27.

Disposizioni relative agli operatori sociosanitari. Istituzione dell'elenco regionale degli operatori sociosanitari e degli enti accreditati per la formazione. (19R00032). Pag. 18

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 febbraio 2019, n. 4.

Adeguamento della struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale. (19R00090). Pag. 20

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 settembre 2018, n. 0185/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta di prodotti lattiero-caseari tipici di malga, in attuazione dell'articolo 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) emanato con decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2011 n. 0166/Pres. (18R00450). Pag. 23



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 settembre 2018, n. **0189/Pres.**

Regolamento di modifica al Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del Regolamento (UE) 1308/2013 e dei Regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2017, n. 117. (18R00451)...... *Pag.* 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 settembre 2018, n. **0192/Pres.**

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale, in attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 41 (Interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale). (18R00452)..... *Pag.* 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 ottobre
2018, n. **0195/Pres.**

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2017 n. 0165/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a favore degli apicoltori, singoli od associati, che risiedono nel territorio regionale e ivi esercitano l'attività apistica, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura). (18R00453)..... *Pag.* 29

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 1° ottobre 2018, n. **53.**

Riapertura dei termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Modifiche alla l.r. 57/2017, alla l.r. 77/2016 ed alla l.r. 69/2011. (18R00441)..... *Pag.* 30

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 2018, n. **54.**

Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014). (18R00442)..... *Pag.* 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 2 ottobre 2018, n. **55/R.**

Modalità organizzative dei servizi educativi per la prima infanzia. Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 4-bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro» in materia di servizi educativi per la prima infanzia). (18R00440) .. *Pag.* 35

REGIONE SICILIA

LEGGE 16 dicembre 2018, n. **24.**

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018/2020. Disposizioni varie. (19R00091) . *Pag.* 36

LEGGE 27 dicembre 2018, n. **25.**

Norme per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle cooperative di comunità nel territorio siciliano. (19R00092) *Pag.* 41



REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 ottobre 2018, n. 8/R.

Regolamento regionale recante: «Disposizioni per l'erogazione graduale del servizio telematico per la richiesta o la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e definizione dei requisiti tecnici per l'interoperabilità dei sistemi e per l'integrazione dei processi fra le diverse amministrazioni».

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 41S2 dell'11 ottobre 2018)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto l'art. 49, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 28-7656 del 5 ottobre 2018;

EMANA

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Disposizioni per l'erogazione graduale del servizio telematico per la richiesta o la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e definizione dei requisiti tecnici per l'interoperabilità dei sistemi e per l'integrazione dei processi fra le diverse amministrazioni».

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'art. 49, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come modificato dalla legge regionale 25 marzo 2013 n. 3, a norma del quale la richiesta o la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e la trasmissione delle comunicazioni in materia di edilizia avvengono in via telematica, in adempimento del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

2. Il presente regolamento stabilisce i requisiti necessari per realizzare un sistema telematico di comunicazione con gli sportelli unici disciplinati dalla normativa nazionale secondo le rispettive competenze, quale unico punto di accesso per il privato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti le istanze edilizie.

3. Il presente regolamento disciplina i tempi per l'erogazione graduale del servizio in via telematica, i requisiti tecnici, le modalità operative per realizzare l'uniformità nella circolazione e nello scambio telematico di dati e informazioni relative all'edilizia, nonché per favorire l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi fra le diverse pubbliche amministrazioni.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) codice *Quick Response* (QR): codice a barre bidimensionale a «risposta rapida» (o codice 2D), cioè a matrice, composto da moduli neri disposti all'interno di uno schema di forma quadrata;

b) documenti della pubblica amministrazione: i verbali, i pareri, le autorizzazioni e gli altri atti delle pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento edilizio;

c) *enterprise content management* (E.C.M.): insieme di strumenti che consentono la gestione della documentazione prodotta e ricevuta all'interno di un'organizzazione; i principali componenti sono il sistema di gestione del controllo, dell'indicizzazione e della verifica dell'integrità delle informazioni acquisite, i componenti per il salvataggio e l'archiviazione permanente dei documenti, l'accesso alle informazioni gestite attraverso canali digitali;

d) fascicolo digitale dell'intervento: insieme di istanze e documenti della pubblica amministrazione relativi ad un determinato intervento edilizio;

e) *hash* (impronta): algoritmo che restituisce una stringa di numeri e lettere univoca a partire da un qualunque flusso di bit di qualsiasi dimensione; l'output è detto digest; la funzione è unidirezionale quindi dall'output non è possibile risalire al documento originale;

f) istanza: un qualsiasi inoltro di richiesta, segnalazione o comunicazione effettuata verso il comune competente, anche riferiti ad aspetti e tematiche diverse ma riconducibili al medesimo intervento edilizio;

g) *portable document format* (PDF): formato documentale elettronico definito dallo standard internazionale ISO/IEC 32000;

h) *portable document format for Archiving* (PDF/A): sottoinsieme del formato PDF che costituisce uno standard per l'archiviazione nel lungo periodo di documenti elettronici;

i) recupero dal disastro (disaster recovery): insieme di misure tecnologiche, logistico e organizzative atte a garantire il ripristino di sistemi, dati e infrastrutture necessarie all'erogazione dei servizi;

j) *Secure Hash Algorithm* (S.H.A.): funzioni crittografiche di hash che produce un message digest, o impronta del messaggio (modulistica), di lunghezza fissa partendo da un messaggio (modulistica) di lunghezza variabile;

k) titolare: persona fisica che presenta l'istanza in qualità di committente o soggetto titolato a rappresentare il committente dell'intervento sia esso una persona fisica o giuridica;

l) *eXtended Markup Language* (X.M.L.): insieme di regole per strutturare in formato testo i dati oggetto di elaborazione;

m) *XML Schema Definition* (X.S.D.): rappresenta il contenuto di un XML scritto in linguaggio XML Schema; una XSD definisce il tipo di un documento XML in termini di vincoli: quali elementi e attributi possono apparire, in quale relazione reciproca, quale tipo di dati può contenere, ed altro.



Art. 3.

Obblighi e requisiti essenziali del sistema

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni relative alla trasmissione telematica delle istanze in materia di edilizia, i comuni, o le loro forme associative, sono tenuti a dotarsi di un sistema telematico (di seguito «sistema») che garantisca i requisiti tecnici, infrastrutturali e gestionali, come descritti dal presente regolamento e dai relativi allegati oppure ad utilizzare il sistema telematico regionale MUDE Piemonte, di cui all'art. 8, che assolve ai requisiti richiesti.

2. Il sistema deve:

a) essere raggiungibile tramite infrastruttura di rete Internet (*web application*) e accessibile tramite qualsiasi strumento di navigazione (*browser*);

b) essere mantenuto aggiornato alle più recenti versioni degli strumenti di navigazione, fruibili o scaricabili via Internet, in modo da essere sempre costantemente utilizzabile dai fruitori finali;

c) funzionare sulle singole postazioni di lavoro sia del privato (*Front End*) che della pubblica amministrazione (*Back End*) senza l'ausilio di alcun software sottoposto a licenza, fatto salvo il sistema operativo;

d) assicurare l'interoperabilità con i sistemi gestionali degli enti locali e degli altri enti coinvolti nel procedimento edilizio;

e) garantire l'accesso al fascicolo a tutti gli enti coinvolti nel procedimento edilizio;

f) essere conforme alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, a garanzia della protezione dei dati personali da esso trattati e conservati;

g) garantire la sicurezza dei dati gestiti dall'accesso di fonti estranee al sistema o non riconosciute e la messa in sicurezza dei dati da eventuale loro perdita a causa di malfunzionamenti o cedimenti strutturali delle apparecchiature o dei locali che le ospitano, catastrofi naturali o di origine dolosa; la salvaguardia dei dati è garantita attraverso l'ausilio di un sistema di recupero dal disastro predisposto a questo scopo in conformità con gli articoli 25, 32 e 33 del regolamento UE 2016/679;

h) permettere la piena e costante disponibilità operativa nell'arco della giornata e della settimana a tutti i soggetti coinvolti nel suo utilizzo, nonché la piena e costante disponibilità dei documenti elettronici e delle informazioni in esso depositate;

i) consentire l'accessibilità ai documenti elettronici contenuti nel fascicolo digitale dell'intervento attraverso una soluzione ECM accessibile tramite servizi di cooperazione applicativa (*web services*) bidirezionale ad applicazioni terze;

j) favorire le funzionalità di ricerca e consultazione delle istanze con i relativi allegati digitali, tramite l'ausilio di strumenti portatili (*tablet, smartphone*) da parte dei funzionari della pubblica amministrazione tenuti a svolgere operazioni di vigilanza e controllo direttamente sul territorio;

k) consentire al cittadino l'accesso al sistema mediante l'utilizzo di strumenti e credenziali previsti dal Codice dell'amministrazione digitale, rendendo il servizio accessibile tramite SPID (Servizio pubblico di identità digitale) con livello di sicurezza uno che prevede l'autenticazione tramite login e password;

l) consentire che l'accesso al sistema da parte del professionista avvenga, in conformità alle regole definite dal Codice dell'amministrazione digitale e alle regole tecniche emanate per la sua applicazione, utilizzando esclusivamente dispositivi elettronici di certificazione e firma digitale rilasciati da società iscritte all'elenco dei certificatori dell'Agenzia per l'Italia digitale ovvero rendere il servizio accessibile tramite SPID (Servizio pubblico di identità digitale) con livello di sicurezza due che prevede l'autenticazione tramite login, password e *One Time Password*; l'autenticazione con livello di sicurezza inferiore a quelli indicati non sono ammessi;

m) garantire che ogni istanza, che necessita di asseverazione da parte di un professionista, sia accompagnata da una procura speciale sottoscritta in calce dal titolare; a maggiore garanzia e tutela dell'utente, la procura speciale deve essere un documento generato e prodotto dal sistema e accompagnato da marcamento con codice a barre bidimensionale, o codice QR, il cui contenuto è disciplinato dall'allegato A - Parte 3. La procura speciale:

1) è accordata dal titolare per ogni nuova pratica edilizia presentata, ai sensi dell'art. 38, comma 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

2) è prodotta in automatico dal sistema che inserisce i soggetti coinvolti nei rispettivi ruoli e riporta per ognuno le parti dichiarative e asseverative presenti nell'istanza delle quali il soggetto si assume diretta responsabilità;

3) è prodotta ogni qualvolta si verifichi una sostituzione o variazione dei soggetti coinvolti nel procedimento, siano essi il titolare o il professionista incaricato;

n) assicurare i controlli sul formato della firma digitale di ogni singolo documento costituente l'istanza e relativi allegati inoltrati a cura del professionista; il formato di firma digitale deve essere realizzato secondo l'algoritmo SHA-256;

o) assicurare i controlli in merito allo stato del certificato di firma digitale apposto all'istanza, nei casi di certificato scaduto e certificato revocato;

p) disporre che ad ogni istanza presentata venga attribuito un numero identificativo univoco composto dalla sequenza dei codici ISTAT assegnati nell'ordine a regione, provincia, comune e seguiti da un numero progressivo e dall'anno di generazione;

q) garantire l'emissione della notifica telematica dell'avvenuta presentazione di ogni istanza;



r) assicurare che per ogni istanza presentata, dal momento della registrazione al protocollo, sia generata e resa disponibile a tempo indeterminato, sia mediante deposito sul front end del presentatore, sia mediante trasmissione via e-mail al soggetto presentatore una ricevuta che confermi l'avvenuta accettazione dell'istanza da parte della pubblica amministrazione e contenga gli estremi della registrazione a protocollo, nonché la data di avvio del procedimento secondo quanto previsto dalla disciplina vigente e, nei casi specifici, il nominativo del responsabile del procedimento e i dati relativi all'intervento, come disciplinato nell'allegato A - Parte 2; la «Ricevuta di presentazione istanza» è costituita da un file PDF/A, contenente al suo interno il marcamento con codice QR, il cui crittogramma contiene le informazioni esposte nella ricevuta che sono predisposte secondo quanto disciplinato nell'allegato A - Parte 3; il marcamento con codice QR è reso disponibile tramite *web services* a sistemi terzi che intendano esporlo nelle proprie ricevute di presentazione istanza;

s) assicurare che ogni istanza riconducibile, a qualunque titolo, all'intervento edilizio, in quanto portatrice di informazioni utili alla individuazione delle caratteristiche dell'intervento, sia dal punto di vista dell'oggetto realizzato che del procedimento amministrativo seguito, sia associata ad un codice univoco di fascicolo digitale dell'intervento che garantisca la relazione fra le varie istanze oggetto dell'intervento edilizio e permetta di organizzare e ripercorrere il ciclo completo dell'intervento; il codice univoco del fascicolo digitale dell'intervento può essere uguale al numero identificativo univoco dell'istanza assegnato dal sistema alla prima istanza creata per un dato intervento edilizio;

t) garantire che il fascicolo digitale dell'intervento sia allestito in ottemperanza a quanto indicato dal Codice dell'amministrazione digitale, nonché alle regole espresse dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014 (Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni);

u) consentire tramite servizi in cooperazione applicativa (*web services*) il deposito dei documenti prodotti dalle pubblica amministrazione coinvolte nel procedimento, nel fascicolo digitale dell'intervento;

v) disporre che ogni istanza digitale sia associata ad un unico professionista di riferimento, al fine di garantire al professionista l'accesso esclusivo alle informazioni e ai progetti inseriti; qualora necessario il professionista di riferimento può permettere ad altro professionista coinvolto o subentrante nell'intervento edilizio di accedere al proprio fascicolo digitale dell'intervento al fine di implementarne il contenuto;

w) garantire che la firma digitale apposta sull'istanza e sulle parti che la compongono, sia riconducibile al professionista che ha compilato l'istanza;

x) garantire la completa compilazione delle sezioni che compongono l'istanza, nonché la coerenza delle dichiarazioni in essa contenute e la congruenza fra le comunicazioni e le asseverazioni in capo a soggetti diversi;

y) garantire, al fine dell'immodificabilità e dell'univocità del documento digitale, come indicato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, che l'istanza e le parti che la compongono siano generate in formato PDF/A;

z) permettere l'utilizzo e l'accesso a banche dati certificate dall'ente gestore al fine di proporre al professionista che compila l'istanza informazioni certe e aggiornate in materia di cartografia tecnica comunale, toponomastica, carta tecnica catastale e relativi estremi identificativi;

aa) disporre che ad ogni intervento edilizio risultino associate e registrate le informazioni che ne identificano la localizzazione, il cui contenuto è disciplinato dall'allegato A - Parte 4;

ab) introdurre forme di pagamento elettronico secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 5-bis, della legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese).

Art. 4.

Modalità per consentire l'interoperabilità

1. Per consentire l'interoperabilità di cui all'art. 3, comma 2, lettera d), che riguarda la trasmissione sia dei dati alfanumerici, sia dei documenti digitali che compongono l'istanza e gli allegati, il sistema deve:

a) esporre servizi bidirezionali verso le amministrazioni locali avvalendosi di interfacce *web services*;

b) fruire dei servizi bidirezionali esposti dai sistemi regionali avvalendosi di interfacce *web services*;

c) generare, per quanto riguarda i dati alfanumerici dell'istanza, un tracciato dati in formato XML corredato di schema XSD, secondo le specifiche di cui all'allegato A - Parte 5;

d) integrare i tracciati dati XML di cui al precedente comma con i valori ammessi secondo quanto riportato nell'allegato A - Parte 1, che garantiscono la compatibilità con l'insieme delle codifiche dei dati definite a livello regionale e che consentono di governare le corrispondenze tra le codifiche adottate dai sistemi locali e quelle specificate a livello regionale;

e) generare, per quanto riguarda i dati di localizzazione, un tracciato in formato XML corredato di schema XSD, la cui struttura è definita secondo quanto descritto nell'allegato A - Parte 4;

f) garantire tramite modalità riscontrabili, l'allineamento fra i dati presenti nel tracciato XML, di cui alle lettere d) ed e), con quelli dichiarati e contenuti nell'istanza e relative parti che la compongono;



g) assicurare, qualora lo stesso abbia caratteristiche di intermediazione verso altri Enti, l'interoperabilità con i sistemi regionali e sovraordinati utilizzando gli schemi dati come definiti negli allegati tecnici agli accordi fra Governo, Regioni, enti locali approvati in sede di Conferenza unificata;

h) generare il codice QR con i requisiti di cui all'art. 3, comma 2, lettera r).

Art. 5.

Anagrafe regionale degli immobili

1. La Regione Piemonte promuove l'Anagrafe regionale degli immobili (di seguito *ARI*). La *ARI* ha lo scopo di raccogliere informazioni tecnico/amministrative relative allo stato degli immobili presenti sul territorio regionale. Inoltre contribuisce all'aggiornamento della base dati territoriale di riferimento per gli enti (*BDTRE*).

2. I sistemi che provvedono all'inoltro telematico delle istanze edilizie, contribuiscono all'aggiornamento dell'*ARI* richiamando i servizi in cooperazione esposti dall'*ARI* e veicolando tramite questi il tracciato XML di cui all'art. 4, comma 1, lettera e).

Art. 6.

Modulistica unificata

1. Le amministrazioni locali al fine di garantire omogeneità nelle modalità di richiesta o presentazione dei titoli edilizi, utilizzano i modelli unificati e semplificati adottati con gli accordi tra Governo, Regioni ed enti locali, recepiti e adeguati a livello regionale alle specifiche normative di settore, con apposite deliberazioni della Giunta Regionale.

2. Le amministrazioni locali adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni degli accordi e delle deliberazioni di cui al comma 1, garantendo l'uniformità della modulistica unificata a livello regionale tramite la realizzazione di servizi on line il cui contenuto sia conforme a quello dei modelli adottati dalla Regione o l'utilizzo del sistema regionale MUDE Piemonte di cui all'articolo 8.

3. Ai fini della semplificazione amministrativa, ogni modello, organizzato per quadri informativi che contengono insieme di dati omogenei afferenti ad un dato argomento, contiene solo le tipologie delle opere o degli interventi realizzabili con il titolo abilitativo meno oneroso, nonché gli allegati ritenuti obbligatori o necessari ai fini della presentazione dell'istanza, secondo quanto definito nell'allegato A - Parte 1.

Art. 7.

Aggiornamento e diffusione della modulistica unificata

1. Il responsabile del settore regionale competente, provvede con propria determinazione, all'adeguamento, all'aggiornamento e implementazione della modulistica unificata di cui all'art. 6, in ottemperanza a interventi normativi o accordi, nonché all'aggiornamento delle specifiche tecniche, fissando altresì i termini per l'adeguamento delle funzionalità dei sistemi telematici.

2. Delle determinazioni di cui al comma 1 è data ampia diffusione sul sito istituzionale della Regione e sul sito del sistema regionale MUDE Piemonte.

3. Le amministrazioni locali adeguano i propri servizi on line e i contenuti dei modelli, agli adeguamenti e aggiornamenti adottati dalla Regione, ai sensi del comma 1.

Art. 8.

Utilizzo del sistema regionale MUDE Piemonte

1. Per le finalità di cui al presente regolamento, la Regione mette a disposizione dei comuni o loro forme associative il sistema regionale MUDE Piemonte. Il sistema è accessibile all'indirizzo www.mude.piemonte.it

2. Il sistema regionale MUDE Piemonte consente la compilazione guidata e assistita della modulistica unificata da parte del professionista, nonché l'inoltro telematico dell'istanza e dei relativi allegati all'amministrazione competente, e si integra con i sistemi informativi comunali tramite l'esposizione di servizi bidirezionali in cooperazione applicativa come previsto dagli articoli 3 e 4 secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato A - Parte 5.

3. Il sistema regionale MUDE Piemonte offre ai comuni o alle loro forme associative, un'interfaccia web application (*back end*) per l'acquisizione delle istanze, le notifiche verso i professionisti e l'implementazione del fascicolo digitale dell'intervento con i propri atti e provvedimenti.

4. Per utilizzare il sistema regionale MUDE Piemonte, i comuni o le loro forme associative titolari di procedimenti edilizi richiedono l'attivazione del servizio secondo le modalità pubblicate sul relativo sito, aderendo così al Progetto MUDE Piemonte.

5. L'adesione al sistema regionale MUDE Piemonte consente anche agli enti coinvolti nel procedimento edilizio, in quanto titolari di endoprocedimenti, o che hanno un interesse alla visualizzazione delle pratiche edilizie, di accedere mediante un'interfaccia web application (*back end*) direttamente al fascicolo digitale dell'intervento in modalità di consultazione e di implementazione del fascicolo con propri atti, previa richiesta di credenziali per l'accesso al sistema, secondo le modalità pubblicate sul sito del sistema regionale MUDE Piemonte.

6. L'accesso si intende consentito agli enti coinvolti nel procedimento edilizio con obbligo di mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dello svolgimento del proprio ufficio.

7. La Regione mette a disposizione l'utilizzo del servizio MUDE Piemonte in termini di sistema per l'inoltro telematico delle istanze; all'avvio è richiesta al comune o alle forme associative una quota necessaria per la configurazione del servizio, mentre per la successiva gestione e manutenzione è richiesto al comune o alle forme associative un contributo determinato con modalità che saranno definite con successivo atto.



Art. 9.

*Tempi e modalità di attuazione
del servizio*

1. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'invio di istanze edilizie di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), agli enti titolari dei procedimenti edilizi, nonché ogni altro adempimento ad esse relativo, avviene esclusivamente in formato digitale tramite sistemi telematici che abbiano i requisiti di cui al presente regolamento.

2. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'invio di istanze edilizie di segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire (SCIA alternativa a PdC) e permesso di costruire (PdC), agli enti titolari di procedimenti edilizi nonché ogni altro adempimento ad esse relativo e ogni altra istanza edilizia, avviene esclusivamente in formato digitale tramite sistemi telematici che abbiano i requisiti di cui al presente regolamento.

3. Gli enti locali titolari dei procedimenti edilizi di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto si dotano di sistemi per la trasmissione telematica delle comunicazioni e segnalazioni in materia di edilizia, nonché di ogni altro adempimento ad esse relativo, conformi al presente regolamento o attivano il sistema regionale MUDE Piemonte.

4. Gli enti locali titolari dei procedimenti edilizi di cui al comma 2, entro il termine ivi previsto, si dotano di sistemi per la trasmissione telematica delle denunce e delle richieste o delle presentazioni dei titoli abilitativi edilizi, nonché di ogni altro adempimento ad esse relativo, conformi al presente regolamento o attivano il sistema regionale MUDE Piemonte.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 5 ottobre 2018

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

18R00434

LEGGE REGIONALE 4 ottobre 2018, n. 15.

Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 41S2 dell'11 ottobre 2018*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI

Art. 1.

Finalità, definizioni ed azioni

1. La Regione persegue la finalità di protezione del proprio patrimonio boschivo dagli incendi.

2. Ai fini della presente legge si intende per:

a) incendio boschivo o di vegetazione: fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree;


b) incendio di interfaccia: incendio che interessa aree di interfaccia urbano-rurale, ossia il luogo dove l'area naturale e quella urbano-rurale si incontrano e interferiscono reciprocamente; tale incendio può avere origine sia in prossimità dell'insediamento urbano-rurale, sia come incendio boschivo che successivamente può interessare, per propagazione, le zone di interfaccia;

c) accensione fuoco: la combustione di residui vegetali concentrati in modo puntiforme e condotta sotto costante controllo di chi l'ha messa in atto;

d) abbruciamento: la combustione di residui vegetali con fuoco condotto in modo andante;

e) fuoco prescritto: tecnica di applicazione esperta ed autorizzata del fuoco su superfici prestabilite per conseguire specifici obiettivi gestionali, definiti dalla pianificazione antincendi;

f) Sistema operativo regionale antincendi boschivi, di seguito denominato Sistema operativo AIB: sistema costituito dalla Regione la quale, per effetto della stipulazione di appositi accordi o convenzioni, può avvalersi delle istituzioni dello Stato di cui all'art. 2, del volontariato di cui all'art. 3 e di soggetti che svolgono attività in attuazione dei contratti di cui al comma 4, lettera *e*).



3. Il Sistema operativo AIB opera secondo le procedure operative antincendi boschivi, approvate dalla struttura regionale competente per materia, quale strumento di organizzazione e gestione del sistema stesso.

4. In applicazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), la Giunta regionale:

a) promuove azioni volte a ridurre il rischio incendi boschivi;

b) predisporre e approva il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, in coordinamento con gli strumenti di pianificazione previsti dalla legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) e provvede annualmente alla revisione dello stesso, anche in applicazione del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile 20 dicembre 2001 (Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi);

c) la revisione del piano di cui alla lettera *b)* è preceduta da una relazione consuntiva sugli incendi boschivi, che evidenzia il quadro dei dati significativi dell'attività svolta nell'anno e le criticità riscontrate, da presentare alla commissione consiliare competente;

d) costituisce il Sistema operativo AIB secondo quanto previsto al comma 2, lettera *f)*;

e) stipula contratti per l'impiego di velivoli nella lotta attiva agli incendi boschivi e per attività formative ed informative;

f) istituisce e coordina la Sala operativa unificata permanente (SOUP) secondo le modalità previste dall'art. 7 della legge n. 353/2000;

g) favorisce la ricostituzione dei boschi danneggiati dal fuoco con le modalità previste dal regolamento forestale di cui all'art. 13 della legge regionale n. 4/2009 ed eventualmente approvando i piani di intervento straordinari di cui all'art. 17, comma 2 della stessa legge regionale n. 4/2009.

Art. 2.

Accordi e convenzioni

1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 1, può avvalersi dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito di specifici accordi o convenzioni in attuazione di quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)* e s.m.i., della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

Art. 3.

Volontariato

1. Il Corpo volontari AIB Piemonte, individuato dalla Regione quale unica componente regionale di volontariato, rispondente ai requisiti di cui al comma 2, concorre, a seguito di convenzione con la Regione, nell'opera di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, mediante l'impiego dei propri associati e dei mezzi disponibili, nel rispetto:

a) delle norme del piano di cui all'art. 1, comma 4, lettera *b)*;

b) delle procedure operative impartite dalla Regione.

2. Le volontarie e i volontari AIB, che intervengono nelle operazioni di lotta attiva agli incendi boschivi, sono dotati di adeguata preparazione professionale certificata, di certificata idoneità fisica, di idonei dispositivi di protezione individuale e sono assicurati contro gli infortuni durante ogni fase della loro prestazione secondo la normativa vigente.

3. Il Corpo volontari AIB Piemonte concorre, all'interno della SOUP, al coordinamento del sistema operativo AIB e fornisce idonee figure specializzate per il coordinamento operativo del volontariato AIB nelle operazioni di prevenzione e lotta attiva.

Art. 4.

Previsione e dichiarazione dello stato di massima pericolosità

1. La Giunta regionale ai fini della prevenzione e dell'organizzazione della lotta attiva agli incendi boschivi coordina la predisposizione di strumenti informativi per la valutazione e la previsione del pericolo di incendio boschivo basata sull'utilizzo di specifici indici di pericolo di incendio.

2. La valutazione del pericolo, effettuata anche tramite l'analisi dell'andamento meteorologico, garantisce un sistema di supporto alle decisioni per tutte le attività di controllo del territorio, di attivazione delle strutture operative, di informazione alla popolazione, di determinazione dello stato di massima pericolosità.

3. La struttura regionale competente per materia, sulla base del livello di pericolo e dei prodotti forniti dal Centro funzionale regionale, attivato e reso operativo presso l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile), dichiara lo stato di massima pericolosità per l'intero territorio regionale, oppure anche per aree limitate, purché precisamente individuate.

4. La dichiarazione dello stato di massima pericolosità è tempestivamente resa nota, tramite gli strumenti di comunicazione della Regione, agli organismi, istituzionali e volontari, appartenenti al Sistema operativo AIB, agli enti territoriali, agli enti di gestione delle aree protette regionali alla cittadinanza.



5. Gli organismi, istituzionali e volontari, appartenenti al Sistema operativo AIB e gli enti territoriali concorrono alla divulgazione dello stato di massima pericolosità incendi boschivi, ognuno per le proprie competenze.

6. La dichiarazione dello stato di massima pericolosità comporta l'applicazione dell'art. 10, comma 7.

Art. 5.

Prevenzione

1. Ai fini della presente legge si distinguono la prevenzione indiretta e la prevenzione diretta; tali forme di prevenzione sono attuate nel rispetto delle finalità del piano di cui all'art. 1, comma 4, lettera *b*) e secondo gli obiettivi da esso indicati.

2. La prevenzione indiretta comprende tutte le azioni capaci di limitare le occasioni di incendio senza agire sulla vegetazione forestale da difendere. Si intendono per attività di prevenzione indiretta le azioni di divulgazione, informazione e sensibilizzazione nei confronti della popolazione, delle scuole e degli enti pubblici e privati in materia di incendi boschivi.

3. La prevenzione diretta comprende tutti gli interventi idonei a rendere la vegetazione forestale meno percorribile e danneggiabile dal fuoco; essi sono pianificati e progettati in rapporto al comportamento ed alle conseguenze dell'incendio, prevedibili nei luoghi in cui è realizzata la prevenzione stessa.

4. Ai fini della prevenzione diretta, la Regione o i soggetti attuatori da essa individuati curano la realizzazione delle seguenti opere ed interventi:

a) viali o fasce tagliafuoco, le cui caratteristiche tecniche sono conformi a quanto indicato nel piano di cui all'art. 1, comma 4, lettera *b*);

b) viabilità silvo-pastorale;

c) torri e posti di avvistamento, compresi gli impianti di monitoraggio e telerilevamento AIB;

d) impianti di segnalazione, comunicazione e ricetrasmisione;

e) canalizzazioni e condutture fisse o mobili, relativi serbatoi idrici, punti d'acqua utili per l'estinzione;

f) interventi culturali nei boschi e nei pascoli atti a diminuire la quantità di combustibile vegetale.

5. Le opere e gli interventi di cui al comma 4, identificati e localizzati nell'ambito del piano di cui all'art. 1, comma 4, lettera *b*), sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

6. A fini preventivi e gestionali è ammesso l'uso del fuoco prescritto nei seguenti casi:

a) diminuzione dell'intensità e della diffusibilità degli incendi boschivi mediante la riduzione della biomassa bruciabile esclusivamente nelle formazioni erbacee o arbustive e in popolamenti forestali in cui il rischio incendi è alto;

b) manutenzione dei viali tagliafuoco;

c) conservazione di specifici habitat erbacei o arbustivi, biotopi o di specie vegetali la cui esistenza è consentita o favorita dal passaggio periodico del fuoco;

d) rinnovo del pascolo per prevenire gli incendi di origine pastorale;

e) ricerca scientifica.

7. L'applicazione del fuoco prescritto è soggetta ad autorizzazione rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di incendi boschivi, la quale, previa valutazione di un progetto esecutivo congiuntamente alla struttura regionale competente in materia di foreste e secondo le modalità ed in conformità a quanto previsto dal piano di cui all'art. 1, comma 4, lettera *b*), prescrive gli accorgimenti necessari per conseguire gli obiettivi stabiliti nel progetto esecutivo e condurre l'intervento di fuoco prescritto in sicurezza. Gli interventi autorizzati sono realizzati sotto la responsabilità di personale appositamente formato ed abilitato all'uso del fuoco prescritto, appartenente al Sistema operativo AIB.

Art. 6.

Lotta attiva agli incendi boschivi

1. Gli interventi di lotta attiva agli incendi boschivi comprendono le attività di: ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme, spegnimento e bonifica, con mezzi aerei e da terra.

2. La Giunta regionale organizza il proprio Sistema operativo AIB individuando e affidando tramite apposite convenzioni, compiti e competenze sulla base di quanto indicato dalla normativa vigente.

3. La Regione programma la lotta attiva agli incendi boschivi sulla base degli strumenti preventivi e di supporto alle decisioni, assicura il coordinamento del proprio Sistema operativo AIB, istituisce e coordina la SOUP, avvalendosi delle proprie strutture nonché, a seguito di apposite convenzioni, accordi, contratti:

a) di risorse, mezzi e personale delle istituzioni dello Stato di cui all'art. 2;

b) di personale volontario di cui all'art. 3;

c) di soggetti che svolgono attività in attuazione dei contratti di cui all'art. 1, comma 4, lettera *e*).

4. La SOUP è il centro di coordinamento interforze delle componenti del Sistema operativo AIB, impegnate nelle operazioni di lotta attiva.

5. Alla SOUP compete:

a) l'allertamento immediato delle altre componenti del Sistema operativo AIB, a seguito di ricevuta notizia di incendio;

b) la gestione operativa dei mezzi aerei regionali di cui all'art. 1, comma 3, lettera *d*);

c) la procedura di richiesta al Dipartimento nazionale di protezione civile dei mezzi aerei del Centro operativo aereo unificato;

6. La Regione affida compiti e responsabilità di direzione delle operazioni di spegnimento, sulla base di quanto previsto nelle convenzioni stipulate con le componenti istituzionali e volontarie del Sistema operativo AIB.



Art. 7.

Ricostituzione boschiva

1. Nel rispetto dei vincoli di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000, la Giunta regionale provvede direttamente o attraverso la concessione di contributi ad enti pubblici o a soggetti privati, alla ricostituzione dei boschi danneggiati o distrutti dal passaggio di incendio, in particolare se vi sono motivi di pubblica incolumità.

2. La Giunta regionale, attraverso le strutture regionali competenti, valuta di volta in volta le situazioni che possono rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità, anche attraverso l'incrocio dei dati forniti dalla pianificazione regionale in materia di rischio idrogeologico.

3. La Giunta regionale disciplina le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 10 della legge n. 353/2000, armonizzandole, con le procedure di cui all'art. 14 della legge regionale n. 4/2009.

4. La ricostituzione boschiva avviene in conformità a quanto previsto dalla legge regionale n. 4/2009 e nel rispetto delle direttive comunitarie in materia di conservazione e ripristino della biodiversità e degli strumenti di pianificazione vigenti all'interno delle aree naturali protette e nella Rete Natura 2000 di cui alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità).

Art. 8.

Segnalazione di incendi boschivi

1. Chi avvista in bosco o nei terreni limitrofi un fuoco incustodito lo comunica immediatamente al numero unico di emergenza europeo 112 o ad altri numeri di pubblico soccorso o tramite segnalazioni alle autorità di pubblica sicurezza o comunali.

Art. 9.

Aree naturali protette

1. Nelle aree naturali protette le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva sono effettuate in coordinamento con il Sistema operativo AIB, secondo quanto disposto dall'art. 8 della legge n. 353/2000.

Capo II

DIVIETI, SANZIONI E PRESCRIZIONI

Art. 10.

Divieti e cautele

1. I divieti e le cautele di cui al presente articolo si applicano a tutto il territorio regionale.

2. È vietato l'abbruciamento di materiale vegetale di cui all'art. 182, comma 6-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) su tutto il territorio regionale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo.

3. È vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento di materiale vegetale in terreni boscati, come definiti dall'art. 3 della legge regionale n. 4/2009, arbustivi e pascolivi, fino ad una distanza inferiore a cinquanta metri da essi.

4. Sono ammesse deroghe a quanto disposto dal comma 3 nei seguenti casi, solo dall'alba al tramonto e comunque in assenza di vento:

a) accensione di fuochi per attività turistico ricreative in aree idonee e specificamente attrezzate, individuate e realizzate dagli enti locali, da altre amministrazioni o da privati;

b) al di fuori del periodo di cui al comma 2, abbruciamento, previo raggruppamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, dei materiali vegetali di cui all'art. 182, comma 6-bis del decreto legislativo 152/2006, effettuato nel luogo di produzione;

c) accensione di fuochi per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi;

d) accensione di fuochi legati alla tradizione culturale e fuochi d'artificio, attività per cui si prescinde dal divieto posto per le ore notturne, previa autorizzazione del sindaco a seguito di presentazione di un piano di sicurezza.

5. Il luogo in cui si procede all'accensione del fuoco, nei casi ammessi dal comma 4, è preventivamente isolato, non a contatto con i fusti delle piante arboree e circoscritto per prevenire il propagarsi del fuoco. I fuochi non possono essere lasciati incustoditi fino al totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme.

6. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la deroga di cui al comma 4 lettera b), in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili.

7. Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell'art. 4:

a) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4;

b) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall'art. 3 della legge regionale n. 4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;

c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.



8. Nei boschi distrutti o danneggiati dagli incendi restano in ogni caso immutati i vincoli e le prescrizioni stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti all'atto dell'evento ed i divieti previsti dall'art. 10 della legge n. 353/2000.

9. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano la legge n. 353/2000 nonché, per quanto riferibile alle emissioni in atmosfera, quanto previsto dal decreto legislativo n. 152/2006, e dall'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino padano, ai sensi della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008) approvato con deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2017, n. 22-5139 nonché quanto previsto dalle direttive europee in materia di conservazione e ripristino della biodiversità e nei loro provvedimenti di attuazione.

Art. 11.

Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi boschivi

1. Gli enti, pubblici e privati, gestori di ferrovie, strade, autostrade ed elettrodotti, anche con finalità di prevenzione, attuano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria laddove le particolari condizioni climatiche lo richiedano, oppure di taglio e asporto del materiale vegetale di risulta, nelle aree di propria competenza, immediatamente adiacenti a terreni boscati o cespugliati.

Art. 12.

Vigilanza

1. Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni sull'applicazione della presente legge sono esercitate:

a) dall'Arma dei Carabinieri, nell'ambito delle competenze di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e nell'ambito di ulteriori funzioni individuate con la convenzione di cui all'art. 2;

b) dalla polizia provinciale, dalla polizia municipale e dai guardiaparco regionali, limitatamente al territorio di rispettiva competenza;

c) dalle guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).

Art. 13.

Sanzioni

1. Le violazioni dei divieti di cui all'art. 10, commi 2 e 3 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 10, comma 5, comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00.

2. Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 10, commi 4 e 7, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 della legge n. 353/2000.

3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Capo III

ABROGAZIONI DI NORME E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 14.

Abrogazioni

1. La legge regionale 19 novembre 2013, n. 21 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) è abrogata.

Art. 15.

Disposizioni finanziarie

1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 13 sono introitati nel titolo 3 (Entrate extra-tributarie), tipologia 01, categoria 03 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

2. Agli oneri di parte corrente, quantificati in euro 3.000.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'anno 2018 e in euro 3.000.000,00 in termini di sola competenza per ciascun anno del biennio 2019-2020, iscritti nella missione 11 (Soccorso civile), programma 11.01 (Sistema di protezione civile) per euro 2.400.000,00 e nella missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) per euro 600.000,00 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nelle medesime missioni e programmi del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 4 ottobre 2018

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

18R00432



LEGGE REGIONALE 4 ottobre 2018, n. 16.

Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 41 dell'11 ottobre 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME GENERALI

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Principi e finalità

1. La promozione della bellezza, intesa come qualità urbanistica, del paesaggio, urbana e del costruito, è uno dei principi ispiratori delle politiche regionali e territoriali.

2. Al fine di limitare il consumo di suolo e riqualificare la città esistente, aumentare la sicurezza statica dei manufatti, le prestazioni energetiche degli stessi, favorire il miglioramento della qualità ambientale, paesaggistica e architettonica del tessuto edificato, la Regione promuove interventi di riuso e di riqualificazione degli edifici esistenti, interventi di rigenerazione urbana e il recupero dei sottotetti e dei rustici.

3. La priorità al riuso e la limitazione al consumo di suolo costituiscono criteri di premialità nei bandi di finanziamento di natura settoriale e a regia regionale relativi ad interventi che possono comportare impermeabilizzazione di suolo libero.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) impermeabilizzazione: cambiamento della natura del suolo mediante interventi di copertura del terreno con l'impiego di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscono alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera;

b) superficie di suolo impermeabilizzata: suolo che ha subito gli effetti dell'impermeabilizzazione;

c) sottotetto: lo spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante; in particolare si distinguono in ogni sottotetto, in base alla permanenza di tipo continuativa o limitata nel tempo, i seguenti spazi:

1) locali abitabili: cucina abitabile, soggiorno, camera da letto, per studio, locali per attività lavorative;

2) accessori e di servizio: servizi igienici, posto cottura, verande, tavernette, corridoi e disimpegni in genere, lavanderie, spogliatoi, guardaroba, ripostigli;

d) rustici: i manufatti edilizi esistenti delimitati da tamponamenti individuati a catasto terreni o edilizio urbano e utilizzati a servizio delle attività agricole o per funzioni accessorie della residenza o di altre attività economiche considerate compatibili con la destinazione residenziale dai vigenti regolamenti e dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.

TITOLO II

PROCEDURE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICATO E LA RIGENERAZIONE URBANA

Capo I

MISURE PER IL RIUSO E LA RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA

Art. 3.


Ambito e modalità di applicazione

1. Le amministrazioni comunali e le loro forme associative individuano singoli edifici o gruppi di edifici, di qualunque tipologia edilizia, sui quali promuovere interventi di riuso e di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente attraverso interventi di ristrutturazione con ampliamento, di demolizione e successiva ricostruzione con ampliamento e di sostituzione edilizia con ampliamento, finalizzati a migliorare la qualità architettonica, statica, energetica e igienico-funzionale dei singoli manufatti, che non conducono a interventi di ristrutturazione urbanistica.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali è stato rilasciato titolo abilitativo edilizio in sanatoria alla data di presentazione della richiesta di intervento, localizzati in ambiti di territorio urbanizzato e serviti dalle opere di urbanizzazione primaria o in territorio agricolo purché con destinazione d'uso coerente con la destinazione d'uso propria ammessa dal piano regolatore generale (PRG) vigente in tale ambito.

3. L'individuazione dei singoli edifici o dei gruppi di edifici di cui ai commi 1 e 2 è subordinata a deliberazione comunale, secondo quanto previsto all'art. 17, comma 12, lettera *i*), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) come modificato dalla presente legge; con la medesima deliberazione sono definiti gli interventi ammissibili in attuazione della presente legge secondo quanto previsto all'art. 17, comma 12, lettera *f*), della legge regionale n. 56/1977, che ne attesta la conformità.

4. L'insieme degli interventi di cui al comma 1, che interessa complessi di più edifici individuati all'interno degli ambiti di cui al comma 2, si configura quale intervento di rigenerazione urbana ed è finalizzato alla definizione



di un nuovo disegno di parte della città, volto a progettare l'uso ottimale degli edifici e degli spazi liberi, pubblici e privati, mediante un insieme di interventi urbanistici, edilizi e socio economici secondo quanto disciplinato all'art. 12;

5. Al fine di programmare l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 4 e 5, i comuni possono anche promuovere una manifestazione d'interesse allo scopo di raccogliere le istanze dei privati e valutarle in modo organico in relazione all'assetto urbanistico comunale delle previsioni insediative e infrastrutturali del PRG vigente, propedeutica alla deliberazione di cui al comma 3.

6. Al fine di promuovere gli interventi di riuso e di riqualificazione di cui al presente capo, gli aventi titolo possono presentare proposta d'intervento di cui agli articoli 4 e 5 da sottoporre alla valutazione comunale.

7. Il comune valuta la proposta di intervento in relazione alle limitazioni all'edificazione, alle previsioni infrastrutturali e alla dotazione di servizi pubblici del PRG vigente e, se coerente con le previsioni del piano paesaggistico regionale (PPR) e con le limitazioni di cui alla presente legge, entro centoventi giorni dalla richiesta ne delibera l'accoglimento o ne motiva il rigetto.

Art. 4.

Interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento

1. Sugli edifici, individuati ai sensi dell'art. 3, a destinazione prevalentemente residenziale o turistico-ricettiva, per i quali il PRG vigente alla data di presentazione della richiesta ammette fino all'intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera *d*), della legge regionale n. 56/1977 con la stessa volumetria, sono ammessi interventi di ristrutturazione con diversa volumetria per la realizzazione di un ampliamento fino ad un massimo del 20 per cento della superficie o del volume esistenti, calcolati secondo quanto previsto dal regolamento edilizio o dal PRG vigente nel comune; solo per gli edifici residenziali esistenti uni o bifamiliari è comunque ammesso un ampliamento minimo di 30 metri quadrati o 90 metri cubi per ciascuna unità immobiliare.

2. Per gli edifici a destinazione prevalentemente artigianale, produttiva o direzionale, per i quali il PRG vigente alla data di presentazione della richiesta ammette fino all'intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera *d*), della legge regionale n. 56/1977 con la stessa volumetria, i comuni possono consentire un incremento fino ad un massimo del 20 per cento della superficie coperta esistente o dell'indice di edificabilità fondiaria esistente, calcolata secondo quanto previsto dal regolamento edilizio o dal PRG vigente nel comune, fino ad un incremento massimo di 1.000 metri quadrati, funzionale allo svolgimento delle attività ammesse o per adeguamento igienico-funzionale.

3. Eventuali ampliamenti ammessi dal PRG vigente sono alternativi e non sono cumulabili con gli ampliamenti di cui al presente articolo.

4. L'intervento può configurare una struttura edilizia in parte diversa dalla precedente ed è finalizzato alla riqualificazione strutturale, energetica, estetica o igienico-funzionale dell'edificio, fatte salve le caratteristiche ti-

pologiche del contesto, delle distanze dai confini, dalle strade e delle distanze tra edifici fissate dagli strumenti urbanistici.

5. L'ampliamento di cui al comma 1 è realizzato in soluzione unitaria con l'unità abitativa principale, anche costituendo una o più unità immobiliari, nel rispetto delle sue caratteristiche tipologiche formali; nell'ampliamento possono essere utilizzate parti di fabbricato esistenti all'interno della sagoma, compresi il piano pilotis o locali accessori, che, secondo quanto previsto dal regolamento edilizio o dal PRG vigente nel comune, non concorrono al calcolo della superficie o del volume esistente.

6. L'ampliamento di cui al comma 2 è realizzato in soluzione unitaria con l'unità immobiliare principale, nel rispetto delle sue caratteristiche tipologiche formali; con l'ampliamento possono essere soppalcati i fabbricati esistenti, per un aumento massimo del 20 per cento della superficie esistente.


7. Esclusivamente per la realizzazione delle premialità e degli incrementi previsti al comma 1 sono consentite, secondo quanto previsto dall'art. 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), densità fondiaria superiori a quelle di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) e a quelle eventualmente previste dal PRG vigente e può essere superata l'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici fino alla quantità necessaria per sopraelevare di un piano fatto salvo il principio del ribaltamento, ove non esplicitamente escluso dalla deliberazione comunale di cui all'art. 3, comma 3.

8. Esclusivamente per la realizzazione delle premialità e degli incrementi previsti al comma 2 sono consentiti indici di copertura, indici di edificabilità fondiaria e il raggiungimento di un'altezza massima superiori a quelli stabiliti dagli strumenti urbanistici limitatamente alle quantità necessarie per gli adeguamenti tecnico funzionali, ove non esplicitamente escluso dalla deliberazione comunale di cui all'art. 3, comma 3.

9. In applicazione dell'art. 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 le distanze per la ricostruzione dei fabbricati individuati ai sensi del presente articolo, qualora inferiori a quelle ammesse dall'art. 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444/1968, non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra le sagome edificate preesistenti.

10. Sono ammesse modifiche della destinazione d'uso degli edifici interessati nei limiti delle destinazioni d'uso compatibili o complementari previste dai PRG vigenti.

11. Nel caso di fabbricati frazionati in più unità immobiliari, l'intervento di ampliamento di cui ai commi 1 e 2 è riferito ad ogni unità immobiliare regolarmente accatastata, secondo criteri di unitarietà formale e struttu-



rale e con le stesse modalità per ogni unità che ne faccia richiesta; nel caso di edifici condominiali o a schiera è ammesso altresì l'utilizzo collettivo e unitario da stabilirsi secondo la vigente regolamentazione condominiale.

Art. 5.

Interventi di sostituzione edilizia con ampliamento

1. Sugli edifici, individuati ai sensi dell'art. 3, a destinazione prevalentemente residenziale o turistico-ricettiva, artigianale, produttiva o direzionale, per i quali il PRG vigente alla data di presentazione della richiesta, ammette fino all'intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera d), della legge regionale n. 56/1977, e che presentano caratteristiche tipologiche, strutturali, prestazionali o funzionali inadeguate per le destinazioni d'uso ammesse, è consentito l'intervento di sostituzione edilizia ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera d bis), della legge regionale n. 56/1977.

2. Per gli edifici a destinazione prevalentemente residenziale o turistico-ricettiva, contestualmente all'intervento di sostituzione edilizia, i comuni possono consentire un incremento fino ad un massimo del 25 per cento della superficie o del volume esistenti, calcolati secondo quanto previsto dal regolamento edilizio o dal PRG vigente nel comune.

3. Per gli edifici a destinazione prevalentemente artigianale, produttiva o direzionale, contestualmente all'intervento di sostituzione edilizia, i comuni possono consentire un incremento fino ad un massimo del 20 per cento della superficie coperta esistente o dell'indice di edificabilità fondiaria esistente, calcolata secondo quanto previsto dal regolamento edilizio o dal PRG vigente nel comune, fino ad un incremento massimo di 1.000 metri quadrati, funzionale allo svolgimento delle attività ammesse o per adeguamento igienico-funzionale.

4. La premialità di cui ai commi 2 e 3 è aumentata del 5 per cento nel caso in cui la superficie di suolo impermeabilizzata esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, riferita all'intero lotto d'intervento, sia ridotta almeno del 20 per cento e trasformata in superficie permeabile, secondo quanto stabilito dal regolamento edilizio o dal PRG vigente nel comune; per la superficie resa permeabile all'interno delle aree con destinazione d'uso produttiva, devono essere stabiliti, al momento del rilascio del titolo edilizio, specifici criteri progettuali che escludono il rischio di carico inquinante derivante da un uso improprio o a seguito del dilavamento delle acque meteoriche contaminate, provenienti dalle superfici impermeabilizzate.

5. Al fine di incentivare la demolizione selettiva delle opere e dei manufatti di edilizia, in coerenza con l'obiettivo comunitario di cui all'art. 6 della direttiva 98/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e con le disposizioni nazionali e regionali in materia, la premialità di cui ai commi 2 e 3 è aumentata del 5 per cento nel caso in cui i materiali prodotti dalla demolizione vengano avviati ad operazioni di recupero, secondo i criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale.

6. La premialità di cui al comma 3 è altresì aumentata del 5 per cento se per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo sono richiesti interventi di bonifica del suolo i cui parametri tecnici necessari ai fini della determinazione della premialità sono stabiliti con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 10, comma 6.

7. La ricostruzione avviene nel rispetto delle caratteristiche tipologiche del contesto, delle distanze dai confini, dalle strade e delle distanze tra edifici fissate dagli strumenti urbanistici.

8. In applicazione dell'art. 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, le distanze per la ricostruzione dei fabbricati individuati ai sensi del presente articolo, qualora inferiori a quelle ammesse dall'art. 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444/1968, non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra le sagome edificate preesistenti.

9. Esclusivamente per la realizzazione delle premialità e degli incrementi previsti dai commi 2, 4 e 5 sono consentite, secondo quanto previsto dall'art. 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, densità fondiaria superiori a quelle stabilite dall'art. 7 del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444/1968 e a quelle eventualmente previste dal PRG vigente e la ricostruzione può superare l'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici fino alla quantità necessaria per sopraelevare di un piano fatto salvo il principio del ribaltamento, ove non esplicitamente escluso dalla deliberazione comunale di cui all'art. 3, comma 3.

10. Esclusivamente per la realizzazione delle premialità e degli incrementi previsti dai commi 3, 4, 5 e 6 sono consentiti indici di copertura, indici di edificabilità fondiaria e il raggiungimento di un'altezza massima superiori a quelli stabiliti dagli strumenti urbanistici limitatamente alle quantità necessarie per gli adeguamenti tecnico funzionali, ove non esplicitamente escluso dalla deliberazione comunale di cui all'art. 3, comma 3.

11. Sono ammesse modifiche della destinazione d'uso degli edifici interessati nei limiti delle destinazioni d'uso compatibili o complementari previste dai PRG vigenti.

12. Nel caso di fabbricati a destinazione prevalentemente artigianale, produttiva o direzionale, frazionati in più unità immobiliari, l'intervento di ampliamento di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 è riferito ad ogni unità immobiliare regolarmente accatastata, secondo criteri di unitarietà formale e strutturale e con le stesse modalità per ogni unità che ne faccia richiesta.

13. Eventuali ampliamenti ammessi dal PRG vigente sono alternativi e non sono cumulabili con gli adempimenti di cui al presente articolo.



*Capo II***MISURE PER IL RECUPERO DEI SOTTOTETTI E DEI RUSTICI E NORME PER LA DECOSTRUZIONE****Art. 6.***Norme per il recupero dei sottotetti*

1. Il recupero del piano sottotetto è consentito negli edifici esistenti purché legittimamente realizzati da almeno cinque anni; per gli edifici realizzati dopo il 30 giugno 2003 tale termine decorre dalla data di agibilità. Il piano sottotetto può essere recuperato, in coerenza con le destinazioni d'uso compatibili o complementari con quelle degli edifici interessati previste dal PRG vigente, nel rispetto dei requisiti tecnici e igienico sanitari richiesti dalle rispettive normative di settore.

2. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti esistenti avvengono senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, salvi restando gli eventuali incrementi consentiti dai PRG vigenti, nonché quelli necessari all'efficientamento energetico. Il recupero può avvenire anche mediante la previsione di apertura, in modo conforme ai caratteri d'insieme, formali e strutturali, dell'originario organismo architettonico, di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi, per assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione naturale dei locali. Qualora i vani sottostanti il sottotetto possiedano altezze interne superiori a quelle minime consentite dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), è possibile riposizionare verso il basso l'ultimo solaio al fine di ottenere maggiore volumetria recuperabile ai fini della presente legge.

3. L'altezza media interna, calcolata dividendo il volume interno lordo per la superficie interna lorda dei locali abitabili, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), numero 1) è fissata in non meno di 2,40 metri; per gli spazi accessori e di servizio, indicati all'art. 2, comma 1, lettera c), numero 2), l'altezza è riducibile a 2,20 metri; nei comuni montani e nei territori montani dei comuni parzialmente montani è ammessa una riduzione dell'altezza media sino a 2,20 metri per i locali abitabili e a 2,00 metri per gli spazi accessori e di servizio; in caso di soffitto non orizzontale, ferme restando le predette altezze medie, l'altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,60 metri per i locali abitabili e a 1,40 metri per gli spazi accessori e di servizio, riducibili rispettivamente a 1,40 metri e a 1,20 metri per gli edifici siti nei comuni montani e nei territori montani dei comuni parzialmente montani.

4. Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne può essere consentito l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e a ripostiglio; in corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non è prescrittiva; per i locali con soffitto a volta, l'altezza media è calcolata come media aritmetica tra l'altezza

dell'imposta e quella del colmo della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al 5 per cento a seconda del tipo di volta.

5. Gli interventi di recupero di cui al presente articolo possono essere consentiti solo nel caso in cui gli edifici interessati siano serviti dalle urbanizzazioni primarie.

6. Gli interventi edilizi di cui al presente articolo non richiedono preliminare adozione e approvazione di piano attuativo né inserimento della relativa volumetria nel programma pluriennale di attuazione, ove previsto; essi sono classificati come interventi su fabbricati esistenti ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettere c) e d), della legge regionale n. 56/1977.

7. Il recupero dei sottotetti esistenti è ammesso con indici o parametri urbanistici ed edilizi superiori a quelli previsti dai PRG e dagli strumenti attuativi vigenti o adottati.

8. Il relativo titolo abilitativo comporta la corresponsione del contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione, come previsto ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, secondo le tariffe in vigore per le nuove costruzioni; il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione è calcolato sulla volumetria virtuale per l'altezza di 3 metri, resa abitativa, mentre la quota relativa al costo di costruzione è determinata utilizzando il modello di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 10 maggio 1977 (determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici), assumendo il sottotetto quale manufatto a sé stante, virtualmente svincolato dal resto dell'edificio.

9. Il contributo di cui al comma 8 è ridotto nella misura del 50 per cento qualora il richiedente provveda a registrare e a trascrivere, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, dichiarazione notarile con la quale le parti rese abitabili costituiscono pertinenza dell'unità immobiliare principale; non si applicano le riduzioni o gli esoneri dal contributo di costruzione previsti dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

10. Le norme di cui al presente articolo, nei limiti definiti dai comuni ai sensi dell'art. 9, prevalgono sulle disposizioni normative e regolamentari dei PRG e dei regolamenti edilizi vigenti.

Art. 7.*Norme per il recupero funzionale dei rustici*

1. Gli interventi di recupero a solo scopo residenziale dei rustici, come definiti all'art. 2, sono consentiti purché gli edifici interessati:

a) siano stati realizzati anteriormente al 1° settembre 1967; sono esclusi i capannoni agricoli realizzati con strutture prefabbricate o in cemento armato;

b) siano serviti dalle opere di urbanizzazione primaria e, in particolare, siano reperiti spazi sia a parcheggio privato, in quantità non inferiore a quella prevista per le nuove costruzioni dall'art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), sia a parcheggio pubblico, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 56/1977; è facoltà dei comuni ammettere la monetizzazione del parcheggio pubblico ai sensi dell'art. 21, com-



ma 4-bis, della legge regionale n. 56/1977, sempreché il dimensionamento della dotazione esistente risulti sufficiente anche per il nuovo carico insediativo.

2. Il recupero dei rustici non serviti dalle opere di urbanizzazione primaria può essere consentito a condizione che i fabbricati siano in possesso dei servizi in forma diretta e autonoma, nei termini previsti dalle vigenti normative di settore.

3. Nel caso di rustici serviti da strade classificate vicinali, l'autorizzazione al recupero a fini abitativi è subordinata all'impegno di concorrere alla relativa manutenzione sulla base della normativa vigente.

4. Nel caso di rustici ubicati su terreni in pendenza sistemati a terrazzamenti con muri di sostegno, le norme regolamentari sulle distanze dai confini e dagli altri fabbricati sono sempre derogate se dal progetto di recupero il punto più alto del solido emergente posto a valle risulta a quota inferiore del punto più basso del coronamento del muro di sostegno posto a monte; la misura è effettuata limitatamente alla parte in cui i manufatti si fronteggiano.

5. Il rapporto di copertura riferito alle superfici dell'edificio principale e alle superfici oggetto di recupero non può superare il 40 per cento per ogni singolo lotto.

6. Il recupero di edifici rustici agricoli, realizzati anteriormente al 1° settembre 1967, avviene nel rispetto delle tipologie preesistenti e con l'uso di materiali tradizionali e compatibili con quelli originari.

7. Negli insediamenti storici, individuati dal PRG ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 56/1977, non possono essere oggetto di recupero le superfetazioni non coerenti con il contesto architettonico.

8. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei rustici avvengono senza alcuna modificazione delle sagome esistenti, delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, nel rispetto del decoro dei prospetti, salvi restando gli eventuali incrementi consentiti dai PRG, nonché quelli necessari all'efficientamento energetico; gli interventi edilizi di recupero non possono comportare la demolizione del rustico esistente e la successiva ricostruzione della volumetria derivante dalla preesistente superficie utile delimitata da tamponamenti.

9. Gli interventi edilizi di cui al presente articolo sono classificati come interventi su fabbricati esistenti ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettere c) e d), della legge regionale n. 56/1977 e non richiedono preliminare adozione e approvazione di piano attuativo né inserimento della relativa volumetria nel programma pluriennale di attuazione, ove previsto.

10. Gli interventi di recupero di cui al presente articolo, fatta salva la facoltà di esclusione prevista all'art. 9, sono ammessi anche in deroga alle destinazioni d'uso, agli indici o parametri urbanistici ed edilizi previsti dai PRG e strumenti attuativi vigenti o adottati, fatti salvi i diritti di terzi, in particolare per quanto concerne il rispetto dei regolamenti condominiali secondo le statuizioni del codice civile.

11. Il relativo titolo abilitativo edilizio comporta la corresponsione del contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione, come previsto ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presi-

dente della Repubblica n. 380/2001, secondo le tariffe in vigore per le nuove costruzioni, salvo quanto previsto al comma 12, esclusa ogni forma di conguaglio tra la nuova e la precedente destinazione d'uso.

12. Il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione è calcolato sulla volumetria resa abitativa, mentre la quota relativa al costo di costruzione è determinata applicando l'aliquota forfettaria fissa del 5 per cento ad un terzo del costo dell'intervento stimato sulla base dell'elenco prezzi adottato dal comune.

13. Il contributo di cui al comma 11 è ridotto nella misura del 50 per cento, qualora il richiedente provveda a registrare e a trascrivere, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, dichiarazione notarile con la quale le parti rese abitabili costituiscano un ampliamento dell'unità immobiliare preesistente; non si applicano le riduzioni o gli esoneri dal contributo di costruzione previsti dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

14. Le norme di cui al presente articolo, nei limiti definiti dai comuni ai sensi dell'art. 9, prevalgono sulle disposizioni normative e regolamentari dei PRG e dei regolamenti edilizi vigenti.

Art. 8.

Norme per la decostruzione


1. Gli edifici localizzati in zona agricola e realizzati dopo il 1950, legittimi alla data della richiesta d'intervento, possono essere oggetto di demolizione con il recupero della capacità edificatoria pari al 25 per cento della superficie esistente, utilizzabile in altra area urbanizzata dello stesso comune, previa variante urbanistica semplificata, approvata ai sensi dell'art. 17-bis, comma 5, della legge regionale n. 56/1977; tale capacità può essere riallocata con incremento dell'indice di edificabilità di zona.

2. Gli interventi di cui al comma 1 comprendono la completa riqualificazione ambientale e la rinaturalizzazione dell'area di attuale insediamento del volume decostruito, comprensivo delle pertinenze.

Art. 9.

Competenze comunali

1. Con motivata deliberazione del consiglio comunale, i comuni possono disporre l'esclusione di parti del territorio dall'applicazione delle norme di cui al presente capo, anche in relazione alle caratteristiche del contesto paesaggistico, nonché del tessuto urbanistico ed edilizio esistente, alle problematiche idrogeologiche, geomorfologiche, idrauliche e sismiche.



Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI E LIMITAZIONI

Art. 10.

Disposizioni comuni

1. L'eventuale aumento della dotazione di standard urbanistici, da reperire a seguito degli interventi di cui agli articoli 4, 5 e 8, è determinato ai sensi dell'art. 21, comma 4-ter, della legge regionale n. 56/1977.

2. Gli standard individuati ai sensi del comma 1, se non reperibili, devono essere monetizzati.

3. Le somme derivanti dalla monetizzazione di cui al comma 2 e gli oneri di urbanizzazione non scomputati sono vincolati a specifico centro di costo per l'eventuale acquisizione di nuove aree a standard per il soddisfacimento del fabbisogno o per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche e servizi prioritariamente connessi all'intervento o per opere pubbliche e servizi da realizzare e mantenere.

4. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni specifiche dettate dalle disposizioni nazionali e regionali, al fine di realizzare gli interventi ammessi dal presente titolo, è richiesto l'utilizzo di tecnologie volte a migliorare il livello di sostenibilità ambientale ed energetica dell'edificio, da dimostrare nel progetto allegato alla richiesta del titolo abilitativo; il conseguimento dei requisiti richiesti è certificato da professionista o organismo abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori; in mancanza del soddisfacimento dei requisiti richiesti o della presentazione della comunicazione stessa non può essere asseverata l'agibilità dell'intervento realizzato.

5. Oltre a quanto già previsto dalla presente legge, sono ammessi incrementi fino al 10 per cento del volume o della superficie totale esistente in caso di utilizzo di manufatti o materiali da costruzione derivati da materie prime secondarie provenienti dal riciclo in misura pari ad almeno il 20 per cento sul peso totale dell'edificio, escluse le strutture portanti. La Giunta regionale stabilisce, con il provvedimento di cui al comma 6, i criteri per predisporre la documentazione comprovante la rispondenza dei materiali utilizzati al requisito richiesto, in coerenza con le disposizioni statali di settore.

6. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, i parametri tecnici necessari ai fini della determinazione dei requisiti di cui al comma 4 per gli interventi di cui agli articoli 4, 5 e 7, prevedendo una diversificazione in ragione dell'intervento previsto, nonché i criteri di applicazione delle premialità ammesse dall'art. 5, comma 6 e dal comma 5 del presente articolo.

Art. 11.

Limitazioni

1. Ai fabbricati per i quali sono state applicate o si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica), nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge o i disposti di cui all'art. 5, commi 9, 10, 11 e 14 del decreto-legge

13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, non si applicano le norme di cui agli articoli 4 e 5.

2. Gli interventi di cui al presente titolo:

a) non possono essere realizzati su edifici che, al momento della richiesta dell'intervento e fino alla loro regolarizzazione, risultano eseguiti in assenza o in difformità anche parziale dal titolo abilitativo o, comunque, siano oggetto di procedimenti di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;

b) non possono interessare edifici localizzati nelle fasce fluviali classificate A e B del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI), nonché nelle aree individuate dai piani regolatori in classe di pericolosità IIIa), IIIc) e IIIb4) ove indicata, secondo le indicazioni della circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP dell'8 maggio 1996 e negli abitati da trasferire o da consolidare ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche);

c) devono rispettare le normative vigenti in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, energetica, acustica, igienico sanitaria, nonché le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), quanto previsto dal PPR, quanto definito dalle norme del PAI e dalle norme degli strumenti urbanistici adeguati al PAI;

d) nel caso in cui interessano edifici o ambiti localizzati all'interno delle aree naturali protette devono rispettare le normative dei piani d'area vigenti nel caso in cui siano più restrittive;


e) nel caso in cui interessano edifici localizzati all'interno della Rete Natura 2000 sono soggetti alla verifica delle misure di conservazione generali e sito-specifiche o ai piani di gestione vigenti.

3. Gli interventi di cui agli articoli 4 e 5:

a) non possono interessare gli insediamenti storici individuati dal PRG ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 56/1977, ad eccezione degli edifici in essi ricompresi realizzati successivamente al 1950, non soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e non individuati quali edifici aventi valore storico-artistico, paesaggistico o documentario; in tale caso gli interventi devono essere coerenti per forme, altezze, dimensioni e volumi con il contesto storico circostante; ove non esplicitamente escluso dalla deliberazione comunale di cui all'art. 3, comma 3, eventuali volumi eccedenti non realizzabili nel lotto d'intervento possono essere rilocalizzati in altre aree individuate dal comune con apposita variante ai sensi dell'art. 17-bis, comma 5, della legge regionale n. 56/1977;

b) non possono interessare immobili e aree di notevole interesse pubblico tutelati ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 136 del decreto legislativo n. 42/2004.

4. Gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 non sono cumulabili tra loro e non sono cumulabili con gli interventi previsti agli articoli 6 e 7.



5. I comuni istituiscono e aggiornano l'elenco degli interventi di cui al presente titolo, anche per evitare che, mediante interventi successivi, siano superati i limiti previsti.

6. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente titolo non possono essere derogate le norme vigenti in materia di commercio.

Capo IV

MISURE PER LA RIGENERAZIONE URBANA

Art. 12.

Interventi di rigenerazione urbana

1. Al fine di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate o obsolete, anche al fine di aumentarne l'attrattività sociale ed economica e garantire una rete di servizi commerciali al cittadino, assicurando la massima integrazione tra rete distributiva e ambiente urbano, i comuni individuano ambiti di territorio su cui promuovere programmi di rigenerazione urbana, sociale, architettonica e di deimpermeabilizzazione dei suoli, tramite azioni partecipative di consultazione preventiva delle comunità interessate dalla realizzazione degli interventi e di concerto con gli operatori privati. Con tali programmi i comuni individuano spazi ed edifici, anche inutilizzati, legittimamente costruiti, ma ritenuti incongrui, per dimensioni o tipologie, con il contesto edilizio circostante, da riqualificare in funzione di una maggiore efficienza energetica, strutturale, ambientale o a fini sociali, per i quali gli strumenti urbanistici possono prevedere interventi di demolizione, totale o parziale, e di ricostruzione secondo un progetto complessivo e organico finalizzato al nuovo assetto urbanistico generale dell'ambito d'intervento. Gli ambiti di territorio di cui al presente comma possono essere proposti anche da soggetti privati mediante la presentazione di progetti da inserire nei programmi di rigenerazione urbana. I comuni definiscono i tempi entro cui concludere la consultazione preventiva e pubblicare gli esiti del dibattito.

2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1, sono ammesse premialità nel limite massimo del 30 per cento del volume o della superficie preesistente, calcolati secondo quanto previsto dal regolamento edilizio o dallo strumento urbanistico vigente nel comune.

3. Al fine di promuovere la qualità urbanistica, paesaggistica, edilizia e architettonica dei progetti di cui al comma 1, le premialità consentite dal presente articolo sono aumentate del 10 per cento nel caso in cui gli interventi previsti siano realizzati mediante la procedura del concorso di progettazione.

4. La premialità di cui al comma 2 è aumentata del 5 per cento nel caso in cui la superficie di suolo impermeabilizzata esistente, riferita all'intero lotto d'intervento, sia ridotta almeno del 20 per cento e trasformata in superficie permeabile, secondo quanto stabilito dal regolamento edilizio vigente nel comune; la premialità di cui al

comma 2 è altresì del 5 per cento se per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo sono richiesti interventi di bonifica del suolo i cui parametri tecnici necessari ai fini della determinazione della premialità sono stabiliti con il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 6.


5. La ricostruzione di cui al comma 1 può avvenire sullo stesso sedime nel rispetto delle caratteristiche tipologiche del contesto; qualora si determinino superfici o volumi eccedenti le caratteristiche tipologiche del contesto, la parziale ricostruzione di cui al comma 1 può avvenire sullo stesso sedime nel rispetto delle caratteristiche stesse, mentre la superficie o il volume eccedenti, sommati alla premialità prevista ai commi 2, 3 e 4, possono essere ricostruiti prioritariamente in aree di rigenerazione urbana o in altre aree, individuate dal comune, anche attraverso sistemi perequativi; la totale ricostruzione, compresa di ogni premialità, può avvenire in altre aree, individuate dal comune, anche attraverso sistemi perequativi, ai sensi dell'art. 12-bis della legge regionale n. 56/1977.

6. Gli interventi di cui al presente articolo, volti al miglioramento della qualità urbanistica, architettonica, ambientale, energetica e sociale, sono consentiti a condizione che, fermo restando il rispetto delle disposizioni regionali in materia di rendimento energetico nell'edilizia, per la realizzazione si utilizzino tecnologie per il raggiungimento di una qualità ambientale ed energetica degli edifici tali da raggiungere il valore definito con provvedimento della Giunta regionale sulla base del sistema di valutazione denominato «Protocollo Itaca» vigente in Regione Piemonte.

7. Per gli edifici a destinazione commerciale sono, comunque, fatte salve le norme di settore.

8. Negli ambiti individuati dagli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 56/1977, gli interventi di cui al comma 1 sono limitati alla riqualificazione degli edifici realizzati dopo il 1950, nel rispetto delle altezze dei fronti e dei caratteri tipologici e dimensionali del tessuto storico circostante; la superficie o volume esistente e le premialità di cui ai commi 2, 3 e 4 sono realizzabili sul medesimo sedime solo nel caso in cui non eccedano i limiti del presente comma; l'eventuale superficie o volume eccedente può essere ricostruita in altre aree, individuate dal comune, anche attraverso sistemi perequativi, ai sensi dell'art. 12-bis della legge regionale n. 56/1977.

9. I comuni possono individuare, altresì, edifici produttivi o artigianali, anche inutilizzati, legittimamente costruiti, localizzati in posizioni incongrue o che costituiscono elementi deturpanti il paesaggio, per i quali consentire, anche tramite premialità entro il limite del 35 per cento della superficie coperta esistente calcolata secondo quanto previsto dal regolamento edilizio o dallo strumento urbanistico vigente nel comune e previa loro demolizione, il trasferimento in aree a destinazione d'uso produttiva, anche ecologicamente attrezzate (APEA), come disciplinate dalle linee guida regionali e individuate anche attraverso sistemi perequativi o l'acquisizione alla proprietà pubbli-



ca dell'area di decollo dell'intervento. Gli interventi di cui al presente comma possono essere proposti anche da soggetti privati. All'interno degli strumenti urbanistici è disciplinata, altresì, la nuova destinazione d'uso dell'area di decollo dell'intervento prevedendone la riqualificazione paesaggistica e ambientale.

10. Gli obiettivi, le tempistiche e le modalità operative per la ristrutturazione o la rilocalizzazione degli edifici di cui al presente articolo possono essere preventivamente definite da una convenzione stipulata tra i comuni, gli operatori interessati e, eventualmente, la Regione, la Città metropolitana di Torino e le province, se interessate, contenente gli impegni delle parti.

11. Gli interventi di cui al presente articolo, ove comportano variazione dello strumento urbanistico generale, sono approvati con la procedura di cui all'art. 17-bis, comma 5, della legge regionale n. 56/1977.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 13.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 56/1977

1. Dopo la lettera *h*) del comma 12 dell'art. 17 della legge regionale n. 56/1977 è aggiunta la seguente:

«*h bis*) l'individuazione dei singoli edifici o gruppi di edifici sui quali è consentito realizzare interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio esistente in applicazione del titolo II, capo I, della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 25 settembre 2018 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana).».

Art. 14.

Modifiche all'art. 17-bis della legge regionale n. 56/1977

1. Al comma 5 dell'art. 17-bis della legge regionale n. 56/1977 le parole «nonchè nei casi previsti dall'art. 14 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia ed urbanistica)» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè nei casi previsti dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 25 settembre 2018 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana).».

Art. 15.

Modifiche all'art. 52 della legge regionale n. 56/1977

1. Dopo il comma 1 dell'art. 52 della legge regionale n. 56/1977 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Le spese di urbanizzazione sono dovute se l'intervento determina aumento del carico urbanistico, inteso come fabbisogno di maggiori dotazioni di standard o di opere di urbanizzazione.

1-ter. Le spese di cui al comma 1-bis sono commisurate all'entità del maggior carico urbanistico prodotto.

1-quater. La riduzione del contributo di costruzione di cui al comma 1, prevista all'art. 17, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, è ammessa anche per gli interventi su sedimi già urbanizzati mediante la sostituzione edilizia e la riqualificazione urbanistica ed edilizia; il contributo commisurato al costo di costruzione, di cui all'art. 16, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, è determinato dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 1, secondo criteri volti a incentivare il recupero e il riuso del patrimonio edilizio esistente e gli interventi di bonifica delle aree.

1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater prevalgono su quelle eventualmente difformi dei provvedimenti regionali e comunali vigenti in materia.».

Art. 16.

Disposizioni transitorie

1. Sono valide le istanze ai sensi delle norme vigenti presentate entro la data di entrata in vigore della presente legge per l'attuazione degli interventi disciplinati dalla legge regionale 6 agosto 1998, n. 21 (Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti), dalla legge regionale 29 aprile 2003, n. 9 (Norme per il recupero funzionale dei rustici) e dal capo I della legge regionale n. 20/2009.

2. Le opere edilizie relative alle istanze di cui al comma 1 sono realizzate entro i termini di validità previsti dai rispettivi titoli abilitativi, in conformità alle leggi regionali richiamate al comma 1, nel testo vigente sino all'entrata in vigore della presente legge.

3. I procedimenti di formazione e approvazione avviati e non ancora conclusi ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 20/2009 nel testo vigente sino all'entrata in vigore della presente legge concludono il loro iter nel rispetto delle procedure disciplinate dalle disposizioni di cui all'art. 14 della legge regionale n. 20/2009 e dell'art. 17-bis della legge regionale n. 56/1977 nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

Abrogazioni di norme

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 6 agosto 1998, n. 21 (Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti);

b) la legge regionale 29 aprile 2003, n. 9 (Norme per il recupero funzionale dei rustici);

c) il capo I e l'art. 14 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia ed urbanistica).



Art. 18.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. L'attuazione delle disposizioni della presente legge avviene tramite le risorse umane, strumentali e finanziarie reperibili nell'ordinamento regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 4 ottobre 2018

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

18R00433

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2018, n. 26.

Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 19 - Parte I - del 21 dicembre 2018*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuto legittimo il debito fuori bilancio nei confronti di Tecnostruttura delle regioni per il Fondo sociale europeo per la nota di debito n. 31/2017 per un importo complessivo di

euro 3.434,39 inerente l'attività di assistenza e supporto tecnico alle Autorità di audit dei programmi operativi delle regioni e province autonome - quota Regione Liguria esercizio 2016.

2. Al finanziamento della spesa pari ad euro 3.434,39 (tremilaquattrocentotrentaquattro/39) si provvede con imputazione al bilancio 2018-2020, esercizio 2018 - Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» - Programma 3 «Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato» che presenta la dovuta disponibilità.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 20 dicembre 2018

TOTI

19R00031

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2018, n. 27.

Disposizioni relative agli operatori sociosanitari. Istituzione dell'elenco regionale degli operatori sociosanitari e degli enti accreditati per la formazione.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Anno 49 - n. 19 - Parte I del 21 dicembre 2018*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. Con la presente legge la Regione si propone di monitorare la figura dell'operatore sociosanitario in ambito regionale e di contribuire ad una migliore tutela di coloro che intendano accedere ai corsi di operatore sociosanitario, valorizzando le competenze sul territorio.



2. La Regione Liguria, nell'ambito delle competenze regionali in materia di formazione professionale e in materia di servizi sanitari e sociali, promuove la conoscenza degli organismi di formazione accreditati operanti sul proprio territorio e dei corsi per il conseguimento della qualifica di operatore sociosanitario, mediante istituzione di un elenco regionale.

3. Al fine di valorizzare le competenze professionali acquisite, nell'elenco regionale, in apposita sezione, sono inseriti, a domanda, nel rispetto delle disposizioni in materia di dati personali, coloro che abbiano conseguito l'attestazione e la qualifica di operatore sociosanitario secondo le normative statali e regionali vigenti. Restano ferme le disposizioni e il rispetto dei principi di libera circolazione delle certificazioni professionali in ambito europeo e di quanto previsto dalla normativa statale in ordine all'istituzione del profilo professionale e all'esercizio dell'attività.

Art. 2.

Elenco regionale

1. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco regionale degli operatori sociosanitari e degli enti accreditati per la formazione, da realizzare in forma telematica senza oneri a carico del bilancio regionale, articolato nelle seguenti sezioni:

a) sezione A, comprendente gli enti di formazione accreditati dalla Regione Liguria e gli istituti professionali ad indirizzo «servizi sociosanitari»/«servizi per la sanità e l'assistenza sociale» e i corsi attivi sul territorio riconosciuti secondo gli indirizzi operativi regionali;

b) sezione B, contenente i nominativi di coloro che abbiano conseguito, al termine di specifica formazione professionale, l'attestato e la qualifica di operatore sociosanitario, rilasciata dagli enti accreditati e che abbiano presentato domanda, secondo quanto previsto all'art. 3.

2. L'elenco ha funzione meramente ricognitiva, quale banca dati; l'inserimento nel medesimo non costituisce requisito per l'esercizio dell'attività, restando a tal fine ferma l'applicazione delle normative statali vigenti riguardo al riconoscimento della qualifica professionale, alla validità degli attestati e all'esercizio dell'attività.

3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce le modalità di tenuta, redazione e aggiornamento dell'elenco.

4. L'elenco è pubblicato nel sito istituzionale della Regione.

Art. 3.

Disposizioni procedurali

1. Possono presentare domanda di inserimento nell'elenco coloro che, alternativamente:

- a) abbiano acquisito il titolo in Liguria;
- b) prestino attività lavorativa in Liguria;
- c) siano residenti in Liguria.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dell'attestazione di operatore sociosanitario conseguito a seguito di corso di formazione presso un soggetto accreditato secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia e dagli indirizzi regionali operativi nel rispetto dell'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2001 e successivi provvedimenti nazionali e regionali, nonché dall'art. 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute).

3. La Regione effettua il trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea e dalle disposizioni statali di attuazione. A tal fine l'inserimento nell'elenco avviene previa specifica acquisizione da parte degli operatori sociosanitari del consenso al trattamento dei dati personali mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale.

4. La Regione inserisce nell'apposita sezione dell'elenco gli enti di formazione accreditati presso la Regione, secondo le disposizioni regionali vigenti e con le modalità da stabilirsi con provvedimento della Giunta regionale e gli istituti professionali ad indirizzo «servizi sociosanitari»/«servizi per la sanità e l'assistenza sociale».

Art. 4.

Norme finali

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità di attuazione per l'istituzione dell'elenco e per la presentazione delle domande, ivi compresa la relativa modulistica, nonché le modalità per gli opportuni controlli atti ad evitare che siano inseriti nell'elenco soggetti privi dei necessari requisiti. Con il medesimo provvedimento sono, altresì, stabilite le modalità di comunicazione e iscrizione per gli enti accreditati e per i corsi attivi sul territorio.

Art. 5.

Clausola di invarianza finanziaria


1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino della Regione Liguria. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 20 dicembre 2018

Il Presidente: TOTI

19R00032



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
7 febbraio 2019, n. 4.

Adeguamento della struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale.

(Pubblicato nel Numero Straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 6 - Sezione Generale dell'8 febbraio 2019).

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 5 febbraio 2019, n. 53,

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina in attuazione dell'art. 3, comma 4, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, l'adeguamento della struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale, la denominazione e le competenze delle singole strutture dirigenziali e le competenze assegnate ai dipartimenti.

2. Il presente regolamento si fonda anche sull'art. 6, comma 1, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e attribuisce ai direttori e alle direttrici di dipartimento, limitatamente a specifici obiettivi di particolare rilevanza, le rispettive competenze, che la citata legge provinciale riserva alle ripartizioni del dipartimento.

3. I direttori e le direttrici di dipartimento esercitano nell'ambito delle competenze loro attribuite dal comma 2 le funzioni amministrative riservate ai direttori e alle direttrici di ripartizione.

4. La Giunta provinciale può emanare, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e in quanto necessario, disposizioni di dettaglio per l'applicazione del presente regolamento con riferimento alle competenze dei direttori e delle direttrici dei rispettivi dipartimenti.

5. Al fine di rendere leggibile il presente regolamento, l'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è di seguito indicato come allegato A e l'allegato 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è di seguito indicato come allegato 1.

Art. 2.

Denominazione dei dipartimenti

1. Il Dipartimento economia, innovazione e Europa di cui all'allegato 1 assume la denominazione «Dipartimento Europa, sport, innovazione e ricerca».

2. Il Dipartimento cultura italiana, edilizia abitativa, edilizia e patrimonio di cui all'allegato 1 assume la denominazione «Dipartimento cultura italiana, ambiente e energia».

3. Il Dipartimento sviluppo del territorio, ambiente ed energia di cui all'allegato 1 assume la denominazione «Dipartimento sviluppo del territorio, paesaggio e beni culturali».

4. Il Dipartimento diritto allo studio, cultura tedesca e integrazione di cui all'allegato 1 assume la denominazione «Dipartimento cultura tedesca, diritto allo studio, commercio e servizi, artigianato, industria, lavoro, integrazione».

5. Il Dipartimento famiglia e informatica dell'allegato 1 assume la denominazione «Dipartimento famiglia, anziani, sociale e edilizia abitativa».

6. Il «dipartimento beni culturali, musei, viabilità e mobilità» di cui all'allegato 1 assume la denominazione «Dipartimento infrastrutture, viabilità e mobilità».

7. Il «Dipartimento agricoltura, foreste, protezione civile e comuni» dell'allegato 1 assume la denominazione «Dipartimento agricoltura, foreste, turismo e protezione civile».

8. Il «Dipartimento salute, sport, politiche sociali e lavoro» assume la denominazione «Dipartimento salute, banda larga e cooperative».

9. È istituito il «Dipartimento edilizia, libro fondiario, catasto e patrimonio».

Art. 3.

Segreteria generale della Provincia

1. La struttura dirigenziale Ripartizione enti locali di cui al punto 7. del Dipartimento agricoltura, foreste, turismo e protezione civile dell'allegato 1 viene assegnata alla Segreteria generale della provincia, cui viene attribuita la lettera *j*). Sotto il predetto dipartimento la cifra 7. è soppressa.

2. Alla struttura dirigenziale Ripartizione presidenza e relazioni estere di cui alla lettera *a*) della Segreteria generale della provincia dell'allegato 1 viene assegnato il «Servizio donna».

3. La struttura dirigenziale Area autorità di audit per i finanziamenti comunitari di cui alla lettera *g*) della Direzione generale della provincia dell'allegato 1, con le competenze ivi descritte, viene assegnata alla Segreteria generale della provincia, cui viene attribuita la lettera *k*). Sotto la Direzione generale è soppressa la lettera *g*).

4. La struttura dirigenziale Ripartizione 5. finanze di cui alla lettera *c*) della Segreteria generale della provincia dell'allegato 1 è assegnata, con le competenze ivi descritte, alla Direzione generale della provincia. Sotto la Segreteria generale è soppressa la lettera *c*).



Art. 4.

Direzione generale della provincia

1. Alla struttura dirigenziale Ripartizione 5. finanze, assegnata alla Direzione generale della provincia in forza dell'art. 3, comma 6, viene attribuita la lettera *h*).

2. La struttura dirigenziale Ripartizione informatica di cui alla cifra 9. del Dipartimento famiglia, anziani, sociale e edilizia abitativa dell'allegato 1, con le competenze ivi descritte, viene assegnata alla Direzione generale della provincia, cui viene attribuita la lettera *i*). Sotto il predetto Dipartimento è soppressa la cifra 9.

3. Alla Direzione generale della provincia è assegnata la struttura dirigenziale «Funzioni di supporto al Tribunale di giustizia amministrativa di Bolzano», cui viene attribuita la lettera *j*).

Art. 5.

Dipartimento Europa, sport, innovazione e ricerca

1. La struttura dirigenziale Ufficio infrastrutture per telecomunicazioni di cui al punto 34.3 della Ripartizione 34. Innovazione, ricerca e università dell'allegato 1, viene assegnata direttamente al Dipartimento salute, banda larga e cooperative. Sotto la predetta Ripartizione è soppresso il punto 34.3.

2. La struttura dirigenziale Ripartizione musei di cui al punto 42. del Dipartimento infrastrutture, viabilità e mobilità, con le competenze ivi descritte, viene assegnato al Dipartimento Europa, sport, innovazione e ricerca. Sotto il Dipartimento infrastrutture, viabilità e mobilità è soppressa la cifra 42.

3. Al Dipartimento Europa, sport, innovazione e ricerca è assegnata direttamente la struttura dirigenziale Ufficio sport di cui al Dipartimento salute, banda larga e cooperative dell'allegato 1, con le competenze ivi descritte. In quest'ultimo Dipartimento è cancellato il predetto ufficio.

4. La struttura dirigenziale Ripartizione economia di cui al punto 35. del Dipartimento Europa, sport, innovazione e ricerca dell'allegato 1, con le competenze ivi descritte, è assegnata al Dipartimento cultura tedesca, diritto allo studio, commercio e servizi, artigianato, industria, lavoro, integrazione dello stesso allegato, eccetto la struttura dirigenziale Area funzionale turismo che viene assegnata con le relative competenze direttamente al Dipartimento agricoltura, foreste, turismo e protezione civile. Sotto il Dipartimento Europa, sport, innovazione e ricerca la cifra 35. è soppressa.

5. Nella Ripartizione economia di cui al punto 35 dell'allegato A le competenze «turismo», «attività alpinistiche e piste da sci», «incentivazione nel settore turistico», «uffici viaggi, professioni turistiche» e «esercizi pubblici» sono soppresse.

6. Presso il Dipartimento Europa, sport, innovazione e ricerca è inoltre inserito nell'allegato 1 il seguente punto:

«Azienda musei provinciali».

Art. 6.

Dipartimento cultura italiana, ambiente e energia

1. La struttura dirigenziale Ripartizione agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima di cui al punto 29. del Dipartimento sviluppo del territorio, paesaggio e beni culturali dell'allegato 1 è assegnata, con le competenze ivi descritte, al Dipartimento cultura italiana, ambiente e energia. Sotto il Dipartimento sviluppo del territorio, paesaggio e beni culturali la cifra 29. è soppressa.

2. La struttura dirigenziale Ufficio sviluppo della cooperazione di cui al Dipartimento cultura italiana, ambiente e energia dell'allegato 1 è assegnata, con le competenze ivi descritte, direttamente al Dipartimento salute, banda larga e cooperative. Sotto il Dipartimento cultura italiana, ambiente e energia il predetto ufficio è soppresso.

3. La struttura dirigenziale Ripartizione edilizia abitativa di cui al punto 25. del Dipartimento cultura italiana, ambiente e energia dell'allegato 1 è assegnata, con le competenze ivi descritte, al Dipartimento famiglia, anziani, sociale e edilizia abitativa. Sotto il Dipartimento cultura italiana, ambiente e energia la cifra 25. è soppressa.

4. La struttura dirigenziale Ripartizione edilizia e servizio tecnico di cui al punto 11. del Dipartimento cultura italiana, ambiente e energia dell'allegato 1 è assegnata, con le competenze ivi descritte, al Dipartimento edilizia, libro fondiario, catasto e patrimonio di cui all'art. 2, comma 9. Sotto il Dipartimento cultura italiana, ambiente e energia la cifra 11. è soppressa.

5. La struttura dirigenziale Ripartizione amministrazione del patrimonio di cui al punto 6. del Dipartimento cultura italiana, ambiente e energia dell'allegato 1 è assegnata, con le competenze ivi descritte, al Dipartimento edilizia, libro fondiario, catasto e patrimonio. Sotto il Dipartimento cultura italiana, ambiente e energia la cifra 6. è soppressa.

6. La struttura dirigenziale Ripartizione libro fondiario, catasto fondiario e urbano di cui al punto 41. del Dipartimento cultura italiana, ambiente e energia dell'allegato 1 è assegnata, con le competenze ivi descritte, al Dipartimento edilizia, libro fondiario, catasto e patrimonio. Sotto il Dipartimento cultura italiana, ambiente e energia la cifra 41. è soppressa.

7. Presso il Dipartimento cultura italiana, ambiente e energia è inoltre inserito nell'allegato 1 il seguente punto:

«Agenzia per l'Energia Alto Adige - CasaClima».

Art. 7.

Dipartimento sviluppo del territorio, paesaggio e beni culturali

1. La struttura dirigenziale Ripartizione beni culturali di cui al punto 13. del Dipartimento infrastrutture, viabilità e mobilità dell'allegato 1 è assegnata, con le competenze ivi descritte, al Dipartimento sviluppo del territorio, paesaggio e beni culturali. Sotto il Dipartimento infrastrutture, viabilità e mobilità la cifra 13. è soppressa.

2. La Ripartizione di cui al punto 28. dell'allegato A assume la denominazione italiana «Natura, paesaggio e sviluppo del territorio».



Art. 8.

Dipartimento cultura tedesca, diritto allo studio, commercio e servizi, artigianato, industria, lavoro, integrazione.

1. La struttura dirigenziale Ripartizione lavoro di cui al punto 19. del Dipartimento salute, banda larga e cooperative dell'allegato 1 è assegnata, con le competenze ivi descritte, al Dipartimento cultura tedesca, diritto allo studio, commercio e servizi, artigianato, industria, lavoro, integrazione. Sotto il Dipartimento salute, banda larga e cooperative la cifra 19. è soppressa.

2. Presso il Dipartimento cultura tedesca, diritto allo studio, commercio e servizi, artigianato, industria, lavoro, integrazione è inoltre inserito nell'allegato 1 il seguente punto:

«Istituto promozione lavoratori».

Art. 9.

Dipartimento famiglia, anziani, sociale e edilizia abitativa

1. La struttura dirigenziale Ripartizione politiche sociali di cui al punto 24. del Dipartimento salute, banda larga e cooperative dell'allegato 1 è assegnata, con le competenze ivi descritte, al Dipartimento famiglia, anziani, sociale e edilizia abitativa. Sotto il Dipartimento salute, banda larga e cooperative la cifra 24. è soppressa.

2. Presso il Dipartimento famiglia, anziani, sociale e edilizia abitativa sono inoltre inseriti nell'allegato 1 i seguenti punti:

«Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell'edilizia abitativa agevolata»;

«Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico»;

«Istituto per l'edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano».

Art. 10.

Dipartimento salute, banda larga e cooperative

1. La struttura dirigenziale Ufficio infrastrutture per telecomunicazioni assegnata direttamente al Dipartimento salute, banda larga e cooperative in forza dell'art. 5, comma 1, ha le seguenti competenze:

vigilanza sulla Radiotelevisione azienda speciale della Provincia di Bolzano (RAS);

realizzazione delle dorsali e delle reti d'accesso della rete in fibra ottica provinciale;

realizzazione delle connessioni delle strutture pubbliche;

realizzazione di hot spot e coperture wireless con tecnologia satellitare;

manutenzione ordinaria, preventiva e straordinaria della rete provinciale;

consulenza e supporto tecnico per la realizzazione delle reti d'accesso comunali;

risanamento e bonifiche ambientali;

costruzione ed ampliamento di impianti di smaltimento rifiuti;

infrastrutturazione di zone produttive di interesse provinciale.

2. Presso il Dipartimento salute, banda larga e cooperative sono inoltre inseriti nell'allegato 1 i seguenti punti:

«Scuola superiore provinciale di Sanità Claudiana»;

«Radiotelevisione azienda speciale della Provincia di Bolzano».

Art. 11.

Dipartimento edilizia, libro fondiario, catasto e patrimonio

1. Al Dipartimento edilizia, libro fondiario, catasto e patrimonio è assegnata la struttura dirigenziale «Incarico speciale ospedale Bolzano».

Art. 12.

Adeguamenti

1. L'allegato A e l'allegato 1 sono modificati corrispondentemente agli adeguamenti di cui al presente decreto, con l'inserimento e l'indicazione nell'allegato 1 dei seguenti dipartimenti con le strutture dirigenziali ad essi assegnate:

a) Segreteria generale della provincia;

b) Direzione generale della provincia;

c) Dipartimento Europa, sport, innovazione e ricerca;

d) Dipartimento cultura italiana, ambiente e energia;

e) Dipartimento direzione istruzione e formazione italiana;

f) Dipartimento sviluppo del territorio, paesaggio e beni culturali;

g) Dipartimento istruzione e formazione tedesca;

h) Dipartimento cultura tedesca, diritto allo studio, commercio e servizi, artigianato, industria, lavoro, integrazione;

i) Dipartimento famiglia, anziani, sociale e edilizia abitativa;

j) Dipartimento istruzione, formazione e cultura ladina;

k) Dipartimento infrastrutture, viabilità e mobilità;

l) Dipartimento agricoltura, foreste, turismo e protezione civile;

m) Dipartimento salute, banda larga e cooperative;


n) Dipartimento edilizia, libro fondiario, catasto e patrimonio.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione a decorrere dal 1° febbraio 2019.



Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 7 febbraio 2019

Il Vicepresidente della Provincia: SCHULER

19R00090

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 settembre 2018, n. 0185/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta di prodotti lattiero-caseari tipici di malga, in attuazione dell'articolo 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) emanato con decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2011 n. 0166/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 26 settembre 2018)

IL PRESIDENTE

Richiamati i Regolamenti CE del Parlamento europeo e del Consiglio, costituenti il «pacchetto igiene», che disciplinano le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, e, in particolare:

il regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002 il quale stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare da applicare all'interno dell'area comunitaria e nazionale, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

il regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 il quale stabilisce le norme generali propedeutiche in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate a tutti gli operatori del settore alimentare;

il regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 853/2004 il quale detta norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Richiamate le linee guida regionali applicative del regolamento CE n. 852/2004 e del regolamento CE n. 853/2004 approvate, rispettivamente, con la deliberazione giuntale n. 3160 del 22 dicembre 2006 e n. 2564 del 19 novembre 2009;

Dato atto che l'obiettivo fondamentale delle norme comunitarie, sia generali che specifiche, riguardanti l'igiene dei prodotti alimentari è quello di garantire un elevato livello di tutela della salute con riguardo alla sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, nonché degli interessi dei consumatori;

Visto l'art. 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 «Disposizioni per la formazione del

bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)» il quale prevede che «Nel rispetto degli obiettivi di tutela e igiene alimentare previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di sicurezza di prodotti alimentari, con regolamento regionale possono essere definiti, altresì, i criteri e le modalità per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta, in ambito locale, di piccoli quantitativi di altri prodotti derivanti dalla produzione primaria.»;

Visto il proprio decreto del 14 luglio 2011 n. 0166/Pres. con cui è stato emanato il «Regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta di prodotti lattiero-caseari tipici di malga in attuazione dell'art. 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22»;

Visto il proprio decreto del 21 marzo 2014 n. 044/Pres. con cui sono state apportate alcune modifiche al sopracitato Regolamento di riferimento per l'attività delle malghe aderenti al progetto PPL;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al Regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta dei prodotti lattiero-caseari tipici di malga in attuazione dell'art. 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) emanato con decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2011, 0166/Pres.», allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 14 della legge regionale la giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1297 del 13 luglio 2018;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al Regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta dei prodotti lattiero-caseari tipici di malga in attuazione dell'art. 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) emanato con decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2011, n. 0166/Pres.» nel testo allegato al presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante modifiche al Regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta di prodotti lattiero-caseari tipici di malga, in attuazione dell'articolo 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) emanato con decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2011 n. 0166/PRES.

(Omissis).



Art. 1.
Oggetto

1. Il presente regolamento dispone modifiche al Regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta di prodotti lattiero-caseari tipici di malga, in attuazione dell'articolo 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), emanato con decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2011 n. 166/Pres.

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 166/2011

1. Nel comma 6 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2011 Pres. la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «nove».

Art. 3.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il *Presidente*: FEDRIGA

18R00450

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 settembre 2018, n. **0189/Pres.**

Regolamento di modifica al Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del Regolamento (UE) 1308/2013 e dei Regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2017, n. 117.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 26 settembre 2018)

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli - e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio - ed in particolare l'articolo 46 relativo alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

Visti il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Preso atto che il regolamento (CE) n. 479/2008 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 491/2009, il quale prevede all'art. 3 che i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al regolamento (CE) 1234/2007;

Atteso che l'art. 231, comma 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 precisa che i programmi pluriennali adottati anteriormente al 1° gennaio 2014 continuano ad essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 dopo l'entrata in vigore dello stesso regolamento (UE) n. 1308/2013;

Vista la direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente «Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità»;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2005, recante «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»;


Visto il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2019/2023, inviato alla Commissione europea il 28 febbraio 2018;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 marzo 2017, n. 1411 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti), così come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 7 marzo 2018, n. 143 (Modifica al decreto 3 marzo 2017 n. 1411 relativo alle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti);

Vista la circolare AGEA 19 aprile 2018 - istruzioni operative n. 17;

Richiamato il proprio decreto 30 maggio 2017, n. 0117/Pres. (Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2017/2018, in attuazione dell'art. 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione), così come modificato con proprio decreto 17 aprile 2018, n. 0109/Pres.;

Ritenuto, in forza dei decreti ministeriali sopra richiamati, dell'esperienza maturata nell'applicazione della normativa regionale in materia di ristrutturazione e riconversione dei vigneti e delle prime risultanze emerse a seguito della presentazione delle domande di saldo a valere sulla misura in oggetto, di introdurre alcune modifiche al proprio decreto n. 0117/Pres./2017, così come modificato con proprio decreto n. 0109/Pres./2018, finalizzate, in particolare, a:



adeguare la terminologia relativa alle attività ammissibili allineandola a quella del decreto ministeriale n. 1411/2017;

rendere di immediata lettura la dizione di giovane agricoltore, utilizzando la definizione inserita nel Programma di Sviluppo Rurale;

escludere dal regime di sostegno gli impianti realizzati su terreni demaniali in quanto la disciplina prevista per l'ottenimento delle provvidenze previste dalla misura non è coerente con la natura del titolo abilitativo per l'esercizio delle attività su terreno demaniale;

allineare i termini per la conclusione dei lavori e la definizione di variante con quanto previsto dalla circolare AGEA 19 aprile 2018-Istruzioni operative n. 17;

consentire la presentazione delle varianti anche dopo la comunicazione della finanziabilità in modo da non penalizzare eccessivamente il richiedente, anche in considerazione che alcune delle stesse varianti potrebbero essere determinate da cause non prevedibili al momento della comunicazione della domanda di sostegno;

escludere alcune forme di pagamento a dimostrazione delle spese sostenute non considerate probanti ed introduzione di altre che consentono una maggiore tracciabilità;

allinearsi al decreto ministeriale n. 1411/2017 prevedendo che i richiedenti finanziati che hanno realizzato meno del 50% della superficie prevista non possano accedere alla misura di sostegno della riconversione e ristrutturazione dei vigneti per un periodo di 3 anni successivi a quello in cui è stata riscontrata la mancata realizzazione;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale la giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della giunta regionale 10 agosto 2018, n. 1546;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitaria alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2017/2018, in attuazione dell'art. 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2017, n. 117», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2017/2018, in attuazione dell'art. 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2017, n. 117.

(Omissis).

Art. 1.

Modifica all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 117/2017

1. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2017, n. 117 (Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione) le parole «40 anni» sono sostituite dalle seguenti: «41 anni non compiuti» e le parole «il limite di età si intende superato quando ha inizio, dal giorno successivo al compimento, il relativo anno» sono soppresse.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 117/2017

1. La rubrica dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 117/2017 è sostituita dalla seguente: «attività ammissibili».

2. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 117/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola: «azioni» è sostituita dalla seguente: «attività»;

b) al comma 2 la parola: «azione» è sostituita dalla seguente: «attività».

Art. 3.

Modifica all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 117/2017

1. Dopo la lettera *e bis*) del comma 4 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione «*e ter*») realizza nuovi impianti su terreni demaniali.».

Art. 4.

Modifica all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 117/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 117/2017, le parole: «fine della seconda campagna successiva al pagamento dell'anticipo, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) 555/2008» sono sostituite dalle seguenti: «data indicata in domanda di sostegno».



Art. 5.
*Modifiche all'articolo 14 del decreto
del Presidente della Regione 117/2017*

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 117/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «o a forma di allevamento» sono inserite le seguenti: «e/o al cronoprogramma delle attività da portare a termine»;

b) al comma 2, le parole: «prima della comunicazione della finanziabilità» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un massimo di 60 giorni prima della scadenza del progetto. La struttura regionale competente ne determina l'ammissibilità e trasmette al beneficiario l'autorizzazione o il diniego entro 45 giorni dalla data di rilascio della domanda di variante»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le modifiche del cronoprogramma potranno essere accolte esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse per l'esercizio finanziario coinvolto.».

Art. 6.
*Modifiche all'art. 15 del decreto
del Presidente della Regione 117/2017*

1. All'art. 15 del decreto del Presidente della Regione 117/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

« b) dimostrazione delle spese sostenute mediante bonifico bancario, Ri.BA, carta di credito; in ogni caso è presentata la prova del relativo addebito sul conto corrente del beneficiario; il pagamento in contanti non è riconosciuto;»;

b) al comma 2, le parole «Gli originali delle fatture, vistate e acquisite in copia, vengono restituiti» sono sostituite dalle seguenti: «Le fatture vistate vengono restituite».

Art. 7.
*Inserimento dell'art. 17 al decreto
del Presidente della Regione 117/2017*

1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 117/2017 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis (Penalità). — 1. Il beneficiario che ricade nelle fattispecie indicate nell'art. 10, comma 3, lettera c) del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1411/2017 non accede alla misura di sostegno della riconversione e ristrutturazione dei vigneti per un periodo di tre anni successivi a quello in cui è stata riscontrata la mancata realizzazione, o nei tre anni successivi la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aiuto.».

Art. 8.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il *Presidente*: FEDRIGA

18R00451

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 settembre 2018, n. 0192/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale, in attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 41 (Interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 3 ottobre 2018)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 1° dicembre 2017, n. 41 (Interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale);


Richiamato in particolare l'art. 2, commi 1 e 3, della predetta legge regionale, in base ai quali l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle università della terza età e della libera età in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5, contributi a titolo di concorso nelle spese per lo svolgimento delle attività culturali e didattiche istituzionali e a titolo di concorso nelle spese di progettazione, per la partecipazione a programmi e progetti europei e internazionali coerenti con le finalità della medesima legge regionale 41/2017;

Visto l'art. 8, comma 1, della citata legge regionale 41/2017, il quale stabilisce che con regolamento regionale sono disciplinati, con riferimento ai contributi di cui all'art. 2, commi 1 e 3, le modalità di presentazione della domanda di ammissione ai contributi, la documentazione da allegare alla domanda a pena di inammissibilità, i termini e le modalità di concessione, di erogazione, anche anticipata, e di revoca dei contributi, le tipologie di spesa ammissibili, nonché i termini di rendicontazione;

Richiamato il successivo comma 2 del citato art. 8, il quale stabilisce che con regolamento regionale sono altresì disciplinati gli scaglioni relativi al valore dei programmi e dei progetti europei e internazionali di cui all'art. 2, comma 3, nonché l'ammontare per ciascuno scaglione del contributo forfettario erogato per la partecipazione ad ogni singolo progetto;

Visto il «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale, in attuazione dell'art. 8 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 41 (interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale)»;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;



Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1696 del 14 settembre 2018;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale, in attuazione dell'art. 8 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 41 (interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale)», nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale, in attuazione dell'art. 8 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 41 (interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale).

(Omissis)

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 8 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 41 (Interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale), di seguito legge, disciplina i criteri e le modalità di concessione dei contributi destinati alle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale.

2. In particolare, il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge:

- a) le modalità di presentazione della domanda di ammissione al contributo e la documentazione da allegare a pena di inammissibilità;
- b) le spese ammissibili;
- c) i termini e le modalità di concessione e di erogazione del contributo;
- d) la revoca del contributo;
- e) le modalità e i termini di rendicontazione del contributo.

3. Il presente regolamento stabilisce altresì, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge:

- a) gli scaglioni relativi al valore dei programmi e dei progetti europei e internazionali e l'ammontare per ciascuno scaglione del contributo forfettario concedibile a titolo di concorso nelle spese di progettazione.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai contributi di cui all'art. 2 della legge le università della terza età o della libera età comunque denominate, istituite o gestite da associazioni e fondazioni in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 della legge.

Art. 3.

Attuazione degli interventi

1. L'unità organizzativa responsabile del procedimento contributivo disciplinato dal presente regolamento è il Servizio competente in materia di istruzione, di seguito Servizio.

Capo II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI INCENTIVI PER LE ATTIVITÀ CULTURALI E DIDATTICHE

Art. 4.

Oggetto dei contributi

1. I contributi di cui all'art. 2, comma 2, della legge sono concessi a titolo di concorso nelle spese per lo svolgimento delle attività culturali e didattiche istituzionali delle università della terza età e della libera età.

Art. 5.

Termine e modalità di presentazione della domanda di contributo

1. Ai fini dell'accesso ai contributi, i soggetti di cui all'art. 2 presentano domanda al Servizio esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) entro quarantacinque giorni dalla data di emanazione del bando.

2. La domanda, redatta su modulistica conforme a quella approvata con il decreto di approvazione del bando, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto beneficiario, qualora non già in possesso del Servizio oppure se variata successivamente all'ultima trasmissione;
- b) programma e calendario dell'attività culturale e didattica istituzionale, riferito all'anno accademico che ha inizio nell'anno solare in cui viene presentata la domanda, recante la specifica illustrazione dei corsi, seminari, laboratori didattici e viaggi di istruzione;
- c) piano finanziario preventivo relativo alla realizzazione dell'attività culturale e didattica istituzionale con l'indicazione delle specifiche fonti di finanziamento previste a copertura dei costi;
- d) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante:

1) la presenza di personale docente in possesso di un diploma di laurea o di una esperienza specialistica nelle discipline attinenti agli argomenti dei corsi o delle attività svolte nell'anno accademico di riferimento;

2) la titolarità o la non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale;

3) la natura commerciale o non commerciale del soggetto beneficiario e l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;

4) l'indicazione di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all'identificativo della marca, nel solo caso in cui sulla domanda inviata a mezzo posta elettronica certi-



ficata (PEC) sia stata scansionata la marca da bollo, a cura del soggetto richiedente, e che quindi l'assolvimento dell'imposta di bollo non sia stato effettuato attraverso altre modalità di pagamento (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23);

e) fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda nel caso in cui la stessa non sia sottoscritta digitalmente.

Art. 6.

Cause di inammissibilità della domanda di contributo

1. Sono inammissibili le domande di contributo:

- a) presentate da soggetti diversi da quelli indicati all'art. 2;
- b) presentate oltre il termine di scadenza fissato dal bando di cui all'art. 3;
- c) prive di sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto richiedente o di altra persona legittimata;
- d) non corredata da fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente nel caso in cui non sia sottoscritta digitalmente.

Art. 7.

Spese ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili le spese direttamente riconducibili alla realizzazione delle attività culturali e didattiche istituzionali che risultano pagate entro i termini fissati per la rendicontazione,

2. Si considerano ammissibili in particolare:

- a) spese per compensi a docenti, relatori, esperti incaricati della realizzazione dei corsi, seminari e laboratori e rimborso delle spese di viaggio;
- b) canoni di locazione, assicurazioni e oneri per utenze relativamente a immobili utilizzati per le attività culturali e didattiche istituzionali;
- c) spese per la redazione, stampa e diffusione di materiale informativo e didattico;
- d) spese per viaggi e visite di istruzione relativi alle attività culturali e didattiche istituzionali;
- e) acquisto di materiale di facile consumo; acquisto di beni strumentali non ammortizzabili utilizzati per le attività culturali e didattiche istituzionali fino all'ammontare dell'importo di 500,00 euro;
- f) spese per personale dipendente, nel limite del 15 per cento del contributo concesso, limitatamente all'espletamento delle attività connesse alla realizzazione delle attività finanziabili con il contributo regionale. La spesa è quantificata sulla base delle ore d'impegno, desumibili da un timesheet e dal costo orario lordo del personale stesso;
- g) oneri di carattere generale non ricompresi nelle voci di spesa precedenti, nel limite del 10 per cento del contributo concesso.

Art. 8.

Riparto dei contributi

1. Il riparto dei contributi avviene in base ai criteri individuati dall'art. 7, comma 1, lettere a), b) e c) della legge.

2. L'elenco delle domande ammissibili a finanziamento e l'elenco delle domande non ammissibili a finanziamento, con l'indicazione dei motivi ostativi all'accoglimento, sono pubblicati sul sito web della Regione e tale comunicazione sostituisce la comunicazione individuale dell'esito del procedimento.

Art. 9.

Concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi entro centocinquanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda.

2. Con il decreto di concessione è erogato un anticipo pari al settanta per cento del contributo concesso su richiesta del beneficiario. Il saldo del contributo è erogato a seguito dell'approvazione del rendiconto.

Art. 10.

Rendicontazione della spesa

1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative è presentato esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite.

2. È ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di rendicontazione purché presentata prima della scadenza dello stesso. In ogni caso la proroga non può comportare uno slittamento del termine finale superiore a tre mesi rispetto al termine stabilito dal bando.

3. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre il termine di scadenza per la presentazione del rendiconto, sono comunque fatte salve le spese liquidate dal beneficiario fino alla scadenza del termine di rendicontazione previsto dal bando, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 11, e purché sia raggiunto l'interesse pubblico.

4. Alla documentazione da presentare a rendiconto è allegata:

- a) relazione illustrativa dell'attività svolta;
- b) prospetto riepilogativo delle spese sostenute;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lettere f), g) e h), della legge alla data di avvio delle attività finanziate.

Art. 11.

Revoca del contributo

1. Il contributo è revocato nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità richiesti dall'art. 5, comma 1, della legge;
- c) mancata presentazione del rendiconto entro tre mesi dalla data di scadenza del termine previsto dal bando di cui all'art. 3;
- d) inadempimento del beneficiario.

2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 7/2000.

Capo III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI INCENTIVI PER LA PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI E PROGETTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

Art. 12.

Procedimento di concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi di cui all'art. 2, comma 3, della legge sono concessi con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. È possibile presentare domanda tutto l'anno.

2. L'istruttoria delle domande avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione. Il Servizio procede alla concessione ed erogazione del contributo entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda.

3. Il Servizio procede alla concessione dei contributi fino a concorrenza dello stanziamento di bilancio annualmente previsto. Le domande che eccedono la disponibilità finanziaria sono restituite.

Art. 13.

Determinazione dell'ammontare del contributo

1. L'ammontare del contributo è determinato in misura forfettaria in relazione al valore del programma e progetto europeo o internazionale presentato, secondo i seguenti parametri:

- a) per programmi e progetti fino a 50.000,00 euro l'ammontare del contributo è determinato in 750,00 euro;
- b) per programmi e progetti da 50.001,00 euro a 100.000,00 euro l'ammontare del contributo è determinato in 1.000,00 euro;
- c) per programmi e progetti oltre 100.000,00 euro l'ammontare del contributo è determinato in 1.500,00 euro.



Art. 14.

Modalità di presentazione della domanda di contributo

1. La domanda di contributo, in regola con la normativa fiscale sul bollo, deve essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), su apposito modulo approvato dal Servizio e reso disponibile sul sito della Regione nella sezione dedicata all'istruzione.

2. Alla domanda deve essere allegata:

a) la documentazione prevista dall'art. 5, comma 2;

b) copia della documentazione presentata per la partecipazione al programma e progetto europeo o internazionale.

Art. 15.

Spese ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo le spese di progettazione per la partecipazione a programmi e progetti europei e internazionali quali:

a) spese per compensi per prestazioni di consulenza e sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili all'attività finanziata;

b) spese per personale dipendente, limitatamente all'espletamento delle attività direttamente imputabili all'attività finanziata. La spesa è quantificata sulla base delle ore d'impegno, desumibili da un timesheet e dal costo orario lordo del personale stesso.

2. Sono ammissibili a contributo anche le spese già sostenute alla data di presentazione della domanda, purché liquidate nell'anno solare in corso alla presentazione della domanda.

Art. 16.

Rendicontazione della spesa

1. Il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative è presentato al Servizio, con le modalità previste dall'art. 43 della legge regionale 7/2000 e nei termini previsti dal decreto di concessione esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, commi 2, 3 e 4.

Art. 17.

Revoca del contributo

1. Il contributo è revocato nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità richiesti dall'art. 5, comma 1, della legge;

c) mancata presentazione del rendiconto entro tre mesi dalla data di scadenza del termine previsto dal decreto di concessione del contributo;

d) inadempimento del beneficiario.

2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 7/2000.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

Disposizioni transitorie

1. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui all'art. 2, comma 3, della legge per l'anno in corso è possibile presentare domanda a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dal 1° gennaio dell'anno in corso.

Art. 19.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 20.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Visto: il Presidente: FEDRIGA

18R00452

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 ottobre 2018, n. **0195/Pres.**

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2017 n. 0165/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a favore degli apicoltori, singoli od associati, che risiedono nel territorio regionale e ivi esercitano l'attività apistica, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 17 ottobre 2018)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 18 marzo 2010 n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura);


Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 di data 24 dicembre 2013;

Visto il proprio decreto 14 luglio 2017, n. 0165/Pres. con il quale è stato emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a favore degli apicoltori, singoli od associati, che risiedono nel territorio regionale e ivi esercitano l'attività apistica, in attuazione dell'art. 13 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura)»;

Preso atto che all'art. 14 del proprio decreto n. 0165/Pres./2017, si stabilisce che il citato regolamento resta in vigore fino al 30 giugno 2018, ai sensi degli articoli 7, comma 4 e 8 del regolamento (UE) 1408/2013;

Preso atto che la data di scadenza indicata è erranea, come si evince dai riferimenti agli articoli 7 comma 4, e s del regolamento (UE) 1408/2013, il cui periodo di applicazione è stabilito fino alla data del 30 giugno 2021;

Ritenuto necessario, pertanto, abrogare l'art. 14 del predetto regolamento;



Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della giunta regionale 21 settembre 2018, n. 1743;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2017, n. 0165/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a favore degli apicoltori, singoli od associati, che risiedono nel territorio regionale e ivi esercitano l'attività apistica, in attuazione dell'art. 13 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura)», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

—

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2017 n. 0165/Pres. «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a favore degli apicoltori, singoli od associati, che risiedono nel territorio regionale e ivi esercitano l'attività apistica, in attuazione dell'art. 13 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura)».

(Omissis)

Art. 1.

Abrogazione dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 0165/Pres./2017

1. È abrogato l'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2017, n. 0165/Pres. «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a favore degli apicoltori, singoli od associati, che risiedono nel territorio regionale e ivi esercitano l'attività apistica, in attuazione dell'art. 13 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura)».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto: il Presidente: FEDRIGA

18R00453

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 1° ottobre 2018, n. 53.

Riapertura dei termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Modifiche alla l.r. 57/2017, alla l.r. 77/2016 ed alla l.r. 69/2011.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 45 del 10 ottobre 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello statuto;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);


Vista la legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico);

Vista legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla legge regionale n. 77/2016);

Vista la legge regionale 21 febbraio 2018, n. 10 (Disposizioni in materia di servizio idrico. Modifiche alla legge regionale n. 69/2011);

Considerato quanto segue:

1. Tenuto conto delle disposizioni regionali assunte in materia di azzeramento dell'aliquota dell'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello stato per gli anni 2017 e 2018, si ren-



de necessario favorire la definizione in forma agevolata delle situazioni debitorie pregresse relative al mancato versamento dell'imposta regionale, al fine di consentire a tutti i concessionari di beneficiare della aliquota agevolata del 20 per cento. La posticipazione del termine al 31 dicembre 2018 è volta a favorire la massima conoscibilità ai contribuenti circa la possibilità di regolarizzare in maniera agevolata la propria posizione assicurando, soprattutto alle imprese e agli enti pubblici titolari di concessioni, termini più ampi per poter completare gli adempimenti necessari all'effettivo versamento dell'imposta, nonché ridurre il potenziale ed incerto contenzioso futuro;

2. Al fine di adempiere all'impegno assunto con il Governo per evitare l'impugnazione della legge regionale n. 10/2018, è necessario procedere ad una riformulazione concordata della disposizione che istituisce il fondo per gli interventi strategici, come introdotta dalla legge regionale n. 10/2018 nella legge regionale n. 69/2011; tale modifica è finalizzata a precisare che il fondo è alimentato nel rispetto della metodologia tariffaria vigente stabilita dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA);

3. Al fine di adempiere all'impegno assunto con il Governo per evitare l'impugnazione della legge regionale n. 57/2017, è necessario procedere all'integrazione concordata di alcune norme, volta ad escludere dall'ambito di applicazione della legge le concessioni idroelettriche di grande derivazione, nonché a sancire il rispetto delle procedure stabilite dalla normativa nazionale e regionale in materia di concessioni di derivazioni di acque, quale presupposto per la stipula degli accordi di semplificazione e per l'attuazione del processo di riordino delle concessioni; in particolare, in caso di accorpamento di più titoli concessori, vengono stabiliti limiti massimi di durata delle concessioni accorpate ed una soglia massima di aggregazione per le concessioni di piccole derivazioni idroelettriche;

4. Tenuto conto delle disposizioni regionali assunte in materia di concessioni statali dei beni del demanio e della particolare situazione a seguito del riordino delle funzioni provinciali ai sensi della legge regionale n. 22/2015 e, in particolare, della legge regionale n. 80/2015, si rende necessario favorire la regolarizzazione dei soggetti che si trovano in situazione particolare e consentire loro di beneficiare della aliquota agevolata del 20 per cento e del rilascio, ove ne sussistano le condizioni di natura tecnica, della concessione demaniale. La posticipazione del termine al 31 dicembre 2018 è volta a favorire la massima conoscibilità ai contribuenti circa la possibilità di regolarizzarsi e, a tal fine, si rende necessario posticipare i termini per provvedere alla regolazione delle annualità pregresse;

5. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge:

Capo I

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA REGOLARIZZAZIONE AGEVOLATA DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI PER L'OCCUPAZIONE E L'USO DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO

Art. 1.

Riapertura dei termini di cui all'art. 11 della legge regionale n. 57/2017

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2018, è riaperto il termine, di cui all'art. 11, della legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla legge regionale n. 77/2016), per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato non corrisposta, o in corso di accertamento con riferimento agli anni d'imposta fino al 2015.

2. Ai fini della regolarizzazione di cui al comma 1, sono fatti salvi i versamenti in forma agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato effettuati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali non si applica l'art. 1, comma 5, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l'anno 2016).

3. I pagamenti effettuati a titolo di imposta in via ordinaria, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 81/2015, effettuati a seguito di avviso di accertamento, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono considerati come eseguiti a titolo di regolarizzazione agevolata, senza possibilità di rimborso di eventuali eccedenze.

4. Per i pagamenti effettuati a titolo di imposta in via ordinaria, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 81/2015, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, viene disposto il rimborso della differenza tra l'ammontare dell'imposta in via ordinaria e la somma agevolata di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 81/2015, in deroga a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, ultimo periodo, della medesima legge regionale n. 81/2015.

5. Il rimborso di cui al comma 4 è effettuato direttamente dalla Giunta regionale a favore del concessionario, previa verifica del pagamento dell'imposta in via ordinaria, anche attraverso la compensazione rispetto all'imposta dovuta.

6. Entro il mese di giugno 2019, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che illustra le misure adottate in attuazione del presente articolo.



Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 2017, n. 57 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CANONI PER L'USO DEL DEMANIO IDRICO E PER L'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 77/2016)

Art. 2.

Oggetto. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 57/2017

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 57/2017 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le disposizioni della presente legge non trovano applicazione per le concessioni idroelettriche di grande derivazione.»

Art. 3.

Accordi sostitutivi e di semplificazione. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 57/2017

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 57/2017, dopo le parole: «possono essere stipulati,» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),».

2. Dopo il comma 10 dell'art. 9 della legge regionale n. 57/2017 è aggiunto il seguente:

«10-bis. Gli accordi di cui al presente articolo aventi ad oggetto le concessioni di derivazione di acque, ivi compresi quelli di cui all'art. 10, sono stipulati nel rispetto delle procedure di rilascio dei relativi titoli concessori e autorizzatori di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R/2016 (Regolamento di attuazione dell'art. 11, commi 1 e 2, della legge regionale n. 80/2015) e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).».

Art. 4.

Disposizioni per il riordino delle concessioni esistenti ed in corso di rilascio afferenti al servizio idrico integrato. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 57/2017

1. Dopo il comma 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 57/2017 è inserito il seguente:

«4-bis. Il processo di riordino dei rapporti concessori di cui ai commi da 1 a 4 è attuato nel rispetto delle procedure di cui al regio decreto 1775/1933 e al d.p.g.r. 61/R/2016 e delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152/2006.».

Art. 5.

Accorpamento di concessioni di derivazione. Inserimento dell'art. 10-bis nella legge regionale n. 57/2017

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale n. 57/2017 è inserito il

seguente:

«Art. 10-bis (Accorpamento di concessioni di derivazione). — 1. Qualora la stipula degli accordi ed il processo di riordino di cui, rispettivamente, agli articoli 9 e 10, determini, in capo ad un unico titolare, l'accorpamento di più concessioni insistenti sullo stesso corpo idrico sotterraneo oppure, in continuità morfologica, sullo stesso corpo idrico superficiale, tale accorpamento è attuato nel rispetto delle procedure di cui al regio decreto 1775/1933 e al d.p.g.r. 61/R/2016 e delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152/2006, ferme restando:

a) la durata di ciascuna singola concessione accorpata o comunque, in caso di prolungamento, la durata massima stabilita dalla legge;

b) l'aggregazione per una soglia complessivamente non superiore a 3000 kw, in caso di concessioni di piccole derivazioni idroelettriche.».

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 NOVEMBRE 2016, n. 77 (DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONCESSIONI DEL DEMANIO IDRICO)


Art. 6.

Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo dei soggetti che hanno presentato istanza di concessione o hanno regolarmente pagato. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 77/2016

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico), le parole: «31 gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2019».

2. Al comma 9, dell'art. 1 della legge regionale n. 77/2016 le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

3. Al comma 10, dell'art. 1 della legge regionale n. 77/2016 le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».



4. Al comma 16-ter dell'art. 1 della legge regionale n. 77/2016 le parole: «oltre alle penalità di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 57/2017» sono abrogate.

Capo IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2011, N. 69 (ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ IDRICA TOSCANA E DELLE AUTORITÀ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 E 14/2007)

Art. 7.

Fondo per il finanziamento degli interventi strategici. Modifiche all'art. 25-bis della l.r. 69/2011

1. Il comma 1 dell'art. 25-bis della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), è sostituito dal seguente:

«1. Per il finanziamento degli interventi, delle opere e delle infrastrutture individuate nel documento operativo di cui all'art. 25, comma 2, l'autorità idrica istituisce un apposito fondo, alimentato nel rispetto della metodologia tariffaria vigente fissata dall'Autorità nazionale.»

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8.

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri di cui all'art. 1, comma 4, stimati in euro 30.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si fa fronte con le risorse di cui alla Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma n. 04 «Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali», Titolo 1 «spese correnti» del bilancio di previsione 2018 - 2020.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma precedente è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2018 - 2020, annualità 2019 e 2020, per sola competenza:

anno 2019:

in diminuzione Missione 2 «Fondi e accantonamenti», Programma n. 01 «Fondo di riserva», Titolo 1 «Spese correnti», euro 30.000,00;

in aumento Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma n. 04 «Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali», Titolo 1 «Spese correnti», euro 30.000,00;

anno 2020:

in diminuzione Missione 2 «Fondi e accantonamenti», Programma n. 01 «Fondo di riserva», Titolo 1 «Spese correnti», euro 30.000,00;

in aumento Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma n. 04 «Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali», Titolo 1 «Spese correnti», euro 30.000,00.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 1° ottobre 2018

ROSSI

(Omissis).

18R00441

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 2018, n. 54.

Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 45 del 10 ottobre 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Il Consiglio regionale


Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere n) ed o), dello Statuto;

Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. n. 104/1995, l.r. n. 65/1997, l.r. n. 78/1998, l.r. n. 10/2010 e l.r. n. 65/2014);

Considerato quanto segue:

1. A seguito dei controlli effettuati nelle cave del distretto apuo versiliese, sono state rilevate difformità nell'attività di escavazione che potrebbero dar luogo alla decadenza delle autorizzazioni rilasciate e alla conseguente cessazione dell'attività;



2. È emerso che alcuni comuni del distretto apuo veronese non hanno contestato tali difformità in virtù di un'interpretazione estesa del perimetro autorizzato, inteso come complessivo compendio estrattivo, ingenerando l'affidamento degli operatori in ordine alla conformità volumetrica dell'attività di escavazione;

3. In considerazione della non chiarezza degli atti autorizzatori che hanno dato luogo a tale ambiguità, è necessario che il comune si adegui ad una rigorosa e corretta interpretazione del perimetro estrattivo corrispondente a quello del progetto di coltivazione; al tal fine si prevede un periodo transitorio di adeguamento durante il quale — anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali — è esclusa l'immediata applicazione della più grave misura sanzionatoria della decadenza dell'autorizzazione;

Approva la presente legge:

Art. 1.

Disposizioni transitorie per il sanzionamento di difformità volumetriche sino all'approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane. Inserimento dell'art. 58-bis nella l.r. n. 35/2015

1. Dopo l'art. 58 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. n. 104/1995, l.r. n. 65/1997, l.r. n. 78/1998, l.r. n. 10/2010 e l.r. n. 65/2014) è inserito il seguente:

«Art. 58-bis (Disposizioni transitorie per il sanzionamento di difformità volumetriche sino all'approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane). — 1. Fino all'approvazione dei piani attuativi previsti dall'art. 113 della l.r. n. 65/2014 e comunque non oltre la data del 5 giugno 2019, qualora il titolare di un'autorizzazione in corso di validità abbia realizzato una difformità volumetrica superiore ai 1000 metri cubi rispetto al progetto di coltivazione autorizzato, ma comunque all'interno dell'area in disponibilità a destinazione estrattiva, il comune ordina la cessazione immediata dell'attività nell'area oggetto della difformità e la presentazione di una perizia giurata attestante la ricorrenza del presupposto di cui al comma 4 del presente articolo. L'ordinanza dispone altresì la presentazione e realizzazione di un progetto di messa in sicurezza e risistemazione ambientale dell'area che tenga conto degli impatti complessivi derivanti dalle lavorazioni difformi, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 52, comma 4.

2. L'autorizzazione in essere è sospesa sino all'approvazione del progetto di cui al comma 1 ed al completamento delle opere di messa in sicurezza dell'area in conformità al medesimo progetto. Il comune, in deroga a quanto disposto dall'art. 19, comma 3, approva il progetto entro sessanta giorni dalla sua presentazione, fermi restando i termini previsti per il rilascio di autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa statale di riferimento.

3. Nel caso in cui il titolare non ottemperi agli obblighi stabiliti con l'ordinanza di cui al comma 1 nei termini assegnati, e non realizzi le opere di risistemazione ambientale entro centottanta giorni dall'approvazione del relativo progetto, nonché nel caso in cui, a seguito di nuovo accertamento, venga rilevata una ulteriore difformità, il comune dispone la decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21, comma 3, e, qualora si tratti di beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale, la conseguente decadenza della concessione ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera f).

4. La presente disposizione si applica esclusivamente alle difformità eseguite sino alla data dell'entrata in vigore della legge regionale 2 ottobre 2018, n. 54 (Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. n. 104/1995, l.r. n. 65/1997, l.r. n. 78/1998, l.r. n. 10/2010 e l.r. n. 65/2014).

5. Nelle aree di cui al comma 1, ottemperati gli obblighi stabiliti con l'ordinanza di cui al medesimo comma 1 nei termini assegnati e realizzate le opere di risistemazione ambientale entro centottanta giorni dall'approvazione del progetto, può essere autorizzato un nuovo progetto di coltivazione ai sensi dell'art. 17, nei limiti e alle condizioni previsti nel piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale "PIT" con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il Governo del territorio").

6. I comuni provvedono, ove necessario, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della l.r. n. 54/2018, all'adeguamento delle autorizzazioni rilasciate, in conformità al progetto di coltivazione autorizzato.»

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 ottobre 2018

ROSSI

(Omissis).

18R00442



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2018, n. 55/R.

Modalità organizzative dei servizi educativi per la prima infanzia. Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 4-bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro» in materia di servizi educativi per la prima infanzia).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 45 del 10 ottobre 2018)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis).

Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e in particolare l'art. 4-bis;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'art. 4-bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro» in materia di servizi educativi per la prima infanzia);

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 12 luglio 2018;

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 30 luglio 2018;

Visto il parere favorevole della seconda commissione consiliare espresso nella seduta del 6 settembre 2018;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta dell'11 settembre 2018;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 settembre 2018, n. 1017;

Considerato quanto segue:

1. Al fine di migliorare l'organizzazione della giornata educativa dei servizi educativi per la prima infanzia è opportuno prevedere l'adozione di un sistema di rilevazione delle presenze e delle assenze che consenta una migliore progettazione delle attività;

2. Di accogliere la raccomandazione espressa nel parere della seconda commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;

Si approva il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 26 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Dopo il comma 2 dell'art. 26 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'art. 4-bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro» in materia di servizi educativi per la prima infanzia) è inserito il seguente:

«2-bis. Il servizio educativo assicura un sistema di rilevazione delle presenze giornaliere, anche informatizzato, e comunica alle famiglie le assenze che non sono state dalle stesse precedentemente segnalate, con la massima tempestività compatibilmente con le modalità organizzative della struttura.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 33 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Dopo il comma 3 dell'art. 33 del d.p.g.r. 41/R/2003 è inserito il seguente:

«3-bis. Il servizio educativo assicura un sistema di rilevazione delle presenze giornaliere, anche informatizzato, e comunica alle famiglie le assenze che non sono state dalle stesse precedentemente segnalate, con la massima tempestività compatibilmente con le modalità organizzative della struttura.»

Art. 3.

Modifiche all'art. 44 del d.p.g.r. 41/R/2013


1. Dopo il comma 3 dell'art. 44 del d.p.g.r. 41/R/2003 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il servizio educativo assicura un sistema di rilevazione delle presenze giornaliere, anche informatizzato, e comunica alle famiglie le assenze che non sono state dalle stesse precedentemente segnalate, con la massima tempestività compatibilmente con le modalità organizzative della struttura.»

Art. 4.

Disposizione finale

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.



Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 2 ottobre 2018

ROSSI

(*Omissis*).

18R00440

REGIONE SICILIA

LEGGE 16 dicembre 2018, n. 24.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018/2020. Disposizioni varie.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 54 del 18 dicembre 2018)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interventi per le autonomie locali

1. Al comma 6 dell'art. 15 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, dopo la lettera *e*) aggiungere le seguenti lettere:

e-bis) 8.000 migliaia di euro per l'anno 2018 al Comune di Catania, per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente e del personale delle società partecipate;

e-ter) 2.000 migliaia di euro per l'anno 2018 al libero Consorzio comunale di Siracusa, per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente e del personale delle società partecipata Siracusa Risorse S.p.a.;

e-quater) 3.000 migliaia di euro per l'anno 2018 quale contributo straordinario *una tantum* in favore dei comuni che hanno concluso i processi di stabilizzazione del personale titolare di contratto a tempo determinato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e la data di entrata in vigore dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27. Il Dipartimento regionale delle autonomie locali provvede a ripartire agli enti interessati le risorse assegnate in proporzione al costo complessivo sostenuto ed erogato dall'ente nel periodo 2010-2018;

e-quinquies) 300 migliaia di euro per l'anno 2018 alla Città metropolitana di Palermo da destinare in via esclusiva per l'affidamento della gestione delle piste da discesa dell'area servita dagli impianti di risalita di Piano Battaglia.».

2. Al comma 8 dell'art. 15 della legge regionale n. 8/2018 le parole «5.500 migliaia di euro» sono sostituite dalle parole «18.800 migliaia di euro».

3. Al comma 11 dell'art. 15 della legge regionale n. 8/2018 le parole «densità demografica» sono sostituite dalle parole «popolazione di cui all'ultimo censimento ISTAT».

4. Al comma 14 dell'art. 15 della legge regionale n. 8/2018, le parole «triennio 2018-2020» sono sostituite dalle parole «biennio 2019-2020».

5. Il comma 19 dell'art. 15 della legge regionale n. 8/2018 è soppresso.

6. Nell'ambito delle risorse di cui all'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'anno 2018, l'ulteriore spesa di 1.600 migliaia di euro in favore dei comuni in dissesto per il rimborso delle spese sostenute per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, da ripartire in proporzione alla spesa sostenuta nell'anno precedente.


7. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 6, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per l'esercizio finanziario 2018, è incrementata di 7.900 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301).

8. All'art. 63, comma 1, della legge regionale n. 8/2018, dopo le parole «modifiche ed integrazioni» sono aggiunte le parole «a decorrere dall'esercizio finanziario 2019» (Missione 8, Programma 2, capitolo 673340).

9. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni, per l'esercizio finanziario 2018, è ridotta di 2.000 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 191313).

10. Per l'anno 2018 è autorizzata la spesa di 3.099 migliaia di euro per l'erogazione di contributi in favore dei comuni che non hanno potuto provvedere al pagamento di almeno due mensilità ai dipendenti di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché dei comuni in dissesto o strutturalmente deficitari ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusione del comune di cui al comma 1, lettera *e-bis*). I contributi sono assegnati in proporzione alla popolazione nonché al numero dei dipendenti di ruolo di ciascun comune e sono ripartiti, previa istanza motivata del sindaco, con provvedimento del Dipartimento regionale delle autonomie locali in base all'ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse.

11. È costituito presso l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento regionale delle autonomie locali il Fondo regionale di garanzia per gli enti locali siciliani in dissesto e in piano di riequilibrio pluriennale, pari a 4.000 migliaia di euro, da destinare almeno per l'80 per cento ai comuni, da ripartire



in proporzione al numero di abitanti. Gli enti locali, previa delibera dell'organo consiliare, chiedono l'attivazione del Fondo attraverso un soggetto bancario previamente individuato nelle forme di legge. La somma massima garantita e quindi erogabile nel corso dell'esercizio finanziario 2018 non può superare 40.000 migliaia di euro ed è utilizzabile esclusivamente per il pagamento degli stipendi, parte fissa, e degli oneri contributivi dell'ente locale richiedente e delle proprie partecipate. La somma erogata è rimborsata in cinque annualità al soggetto bancario dal Dipartimento regionale delle autonomie locali, che è autorizzato a trattenere la rata annuale a valere sui trasferimenti in favore dell'ente locale richiedente che ha ottenuto l'erogazione delle risorse sulla base delle somme attribuite allo stesso ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8. Gli interessi rimangono a carico dell'ente locale richiedente.

12. Il contributo di cui all'art. 9 della legge regionale n. 8/2018, come determinato dalla Conferenza Regioni - autonomie locali, è destinato anche al rafforzamento della rappresentanza unitaria delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali.

13. All'art. 26 della legge regionale n. 8/2018, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Per i comuni nonché per i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane che hanno dichiarato dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, nonché per gli enti che non hanno provveduto all'approvazione dei documenti contabili, il termine del 31 dicembre 2018 per avviare le procedure di stabilizzazione dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 6 è differito al 31 dicembre 2019, fermo restando il limite di spesa quantificata al comma 21 dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27. Nelle more della definizione delle procedure di stabilizzazione, gli enti sono autorizzati a prorogare i rapporti di lavoro.»

Art. 2.

Rifinanziamento e riduzioni autorizzazioni di spesa

1. Per le finalità di cui all'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 l'ulteriore spesa di 5.500 migliaia di euro (Missione 12, Programma 4, capitolo 313727).

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 31, allegato 1, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, per le finalità della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, art. 7, è incrementata di euro 323.419,00 nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 1, Programma 11, capitolo 242523).

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 31, allegato 1, della legge regionale n. 8/2018, per le finalità della legge regionale 28 novembre 2002, n. 21, art. 1, è incrementata di euro 324.226,00 nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 1, Programma 11, capitolo 242525).

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 31, allegato 1, della legge regionale n. 8/2018, per le finalità della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, art. 11, è incrementata di euro 441.829,42 nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 14, Programma 2, capitolo 342534).

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 31, allegato 1, della legge regionale n. 8/2018, per le finalità della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, art. 11, è incrementata di euro 777.000,00 nell'esercizio finanziario 2018 e di euro 823.000,00 in ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020 (Missione 16, Programma 1, capitolo 147701).

6. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 31, allegato 1, della legge regionale n. 8/2018, per le finalità della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 5, art. 1, è incrementata di euro 415.000,00 nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 5, Programma 2, capitolo 377762).

7. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 31, allegato 1, della legge regionale n. 8/2018, per le finalità della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, articoli 39 e 39-bis, è incrementata di euro 4.417.388,69 nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 9, Programma 5, capitolo 443305).

8. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 31, allegato 1, della legge regionale n. 8/2018, per le finalità della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88, art. 5, legge regionale 30 giugno 2016, n. 13, art. 1, comma 1, è incrementata di euro 130.000,00 nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 16, Programma 1, capitolo 147315).

9. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 31, allegato 1, della legge regionale n. 8/2018, per le finalità della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, art. 11, è incrementata di euro 686.960,00 nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 16, Programma 1, capitolo 147704).

10. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 31, allegato 1, della legge regionale n. 8/2018, per le finalità della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, art. 12, è incrementata di euro 202.228,00 nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 16, Programma 1, capitolo 146518).

11. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 31, allegato 1, della legge regionale n. 8/2018, per le finalità della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, art. 14, è incrementata di euro 432.583,00 nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 16, Programma 1, capitolo 147306).

12. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 31, allegato 1, della legge regionale n. 8/2018, per le finalità della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152, art. 1, è incrementata di euro 100.000,00 nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 4, Programma 2, capitolo 373304).

13. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 31, allegato 1, della legge regionale n. 8/2018, per le finalità della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, è incrementata di euro 47.265,01 nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 1, Programma 11, capitolo 116016).

14. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 31, allegato 1, della legge regionale n. 8/2018, per le finalità della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, art. 48, è incrementata di euro 1.200.000,00 nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 9, Programma 5, capitolo 443302).

15. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 102, comma 2, tabella G, della legge regionale n. 8/2018, per le finalità della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19,



art. 27, comma 6 «Trasporto pubblico locale» è incrementata di euro 6.294.944,51 nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 10, Programma 2, capitolo 476521).

16. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 102, comma 2, tabella G, della legge regionale n. 8/2018, per le finalità della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, art. 6 «Interventi per l'occupazione dei lavoratori utilizzati nei Cantieri di servizi già percettori del reddito minimo di inserimento», è incrementata di euro 1.281.032,97 nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 15, Programma 1, capitolo 712402 di euro 851.290,09 e capitolo 713303 di euro 429.742,88).

17. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10, comma 4, della legge regionale n. 8/2018, per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, negli Istituti scolastici pubblici, è incrementata di 400 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2018 (Missione 4, Programma 3, capitolo 772040).

18. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 47, comma 12, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, è incrementata di 8.506.388,41 euro per l'esercizio finanziario 2018, di cui 500 migliaia di euro destinati esclusivamente per il pagamento degli stipendi arretrati (Missione 16, Programma 1, capitolo 147303).

19. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 15 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, per le finalità di cui all'art. 10 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, è incrementata di 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2018 (Missione 11, Programma 1, capitolo 116516).

20. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 31, comma 2, allegato 1 della legge regionale n. 8/2018, per le finalità dell'art. 33 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, è incrementata di 2.000 migliaia di euro nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 16, Programma 1, capitolo 546401).

21. È autorizzata la spesa di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2018 in favore dei Comuni di Messina e Barcellona Pozzo di Gotto per la costruzione di canili municipali. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 56 della legge regionale n. 8/2018 (Missione 12, Programma 4, capitolo 183728). All'art. 56 della legge regionale n. 8/2018 sopprimere le parole «, in ragione di 100 migliaia di euro ciascuno».

22. Al fine di recuperare e valorizzare l'area ubicata nel Comune di Palermo ove sorgeva la Villa *liberty* denominata «Deliella», progettata da E. Basile, l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana è autorizzato ad intraprendere una iniziativa culturale «*workshop*» con il coinvolgimento di almeno tre studi di progettazione di chiara fama, al fine di stabilire le linee guida ed i criteri per la predisposizione di un concorso di progettazione per la realizzazione di un museo *liberty*. Agli oneri di cui al presente comma, quantificati in 45 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2018, si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità di cui alla Missione 5, Programma 1, capitolo 776016.

23. Per le finalità del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 l'ulteriore spesa di 1.790 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 147320).

24. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 23, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, è incrementata di 1.035 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2018 (Missione 16, Programma 1, capitolo 147326).

25. Il Commissario liquidatore dell'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI), entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a versare in entrata al bilancio della Regione (capitolo 4501, capo X), a titolo di acconto sul risultato della liquidazione secondo le previsioni di cui al comma 2 dell'art. 2491 del codice civile, la somma di 5.000 migliaia di euro, da destinare alla RESAIS S.p.A. per le finalità di cui alla legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, alla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, alla legge regionale 28 novembre 2002, n. 21, alla legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, ex art. 119, alla legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, art. 11, commi 99, 100 e 101 ed alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, art. 4, e da iscrivere nel bilancio della Regione in un apposito capitolo da istituire presso il Dipartimento regionale delle attività produttive (Missione 1, Programma 11).

26. Per le finalità di cui all'art. 2 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 15, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di euro 45 migliaia di euro cui si provvede con le disponibilità della Missione 4, Programma 6, capitolo 373712.

27. Nelle more del perfezionamento delle procedure relative alla rimodulazione ed alla concreta disponibilità dei fondi di cui all'art. 2, comma 5, della legge regionale n. 8/2018, per consentire la prosecuzione delle attività per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, Sistema agroforestale-ambientale-rurale, previste dal Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 ed in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 388 del 19 ottobre 2018, il Ragioniere generale è autorizzato ad iscrivere nell'entrata e nella spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2018 la dotazione finanziaria di euro 44.000 migliaia di euro.

28. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 31, allegato 1, della legge regionale n. 8/2018, per le finalità della legge regionale 1° agosto 1990, n. 20, art. 7, comma 1, è incrementata di 1.046 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2018 (Missione 13, Programma 7, capitolo 413706).

29. L'art. 36 della legge regionale n. 8/2018 è sostituito dal seguente:

«Art. 36. - 1. Al fine di far fronte alla situazione di grave criticità finanziaria dell'IRVO è assegnato al medesimo Istituto un contributo straordinario di 3.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2018, a fronte del quale l'Istituto trasferisce alla Regione beni immobili di pari importo.»



30. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, complessivamente è ridotta di 270 migliaia di euro nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 15, Programma 3, capitolo 313318 +280.000 euro e capitolo 313728 -550.000 euro).

31. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 12, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, che determina l'ammontare del Fondo di cui all'art. 30, comma 9, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, è ridotta di 2.350 migliaia di euro nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 15, Programma 3, capitolo 313319).

32. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10, comma 5, della legge regionale n. 8/2018, per il finanziamento degli interventi in materia di pubblica istruzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, è ridotta di 71.116,20 euro per l'esercizio finanziario 2018 (Missione 4, Programma 2, capitolo 372514).

33. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10, comma 6, della legge regionale n. 8/2018, per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è ridotta di 169.883,80 euro per l'esercizio finanziario 2018 (Missione 4, Programma 3, capitolo 372556).

34. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 102, comma 2, tabella G, della legge regionale n. 8/2018, prevista per le finalità della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, art. 10 (Missione 9, Programma 1, capitolo 442539) è ridotta di 65 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2018 e di 30 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020. Le risorse derivanti dal presente comma sono destinate alle spese di funzionamento degli uffici territoriali ambientali del Dipartimento regionale dell'ambiente, Missione 9, Programma 2, capitolo 442503 per 30 migliaia di euro nell'esercizio finanziario 2018, capitolo 442508 per 5 migliaia di euro nell'esercizio finanziario 2018 e capitolo 442511 per 30 migliaia di euro in ciascuno degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020.

35. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 55 della legge regionale n. 8/2018 è ridotta di 1.300 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 144139).

36. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 31, comma 2, allegato 1 della legge regionale n. 8/2018, per le finalità della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, è ridotta di euro 47.265,01 nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 11, Programma 2, capitolo 116523).

37. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 31, comma 2, allegato 1, della legge regionale n. 8/2018, per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 26 luglio 1982, n. 71 e del comma 18 dell'art. 10 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 è ridotta di 1.500 migliaia di euro nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 12, Programma 7, capitolo 183307). Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65, è autorizzata la spesa di 1.700 migliaia di euro (Missione 12, Programma

8, capitolo 183306). Il contributo è concesso alle IPAB il cui conto consuntivo relativo all'esercizio 2017 rileva un disavanzo di amministrazione ed è destinato al pagamento degli oneri economici contrattuali arretrati al personale.

38. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 31, comma 2, allegato 1, della legge regionale n. 8/2018, per le finalità dell'art. 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 è ridotta di 350 migliaia di euro nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 12, Programma 4, capitolo 183718).

39. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 31, comma 2, allegato 1, della legge regionale n. 8/2018, per le finalità dell'art. 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, è ridotta di 150 migliaia di euro nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 12, Programma 4, capitolo 183722).

40. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 31, comma 2, allegato 1, della legge regionale n. 8/2018, per le finalità dell'art. 6 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, e dell'art. 57 della legge regionale n. 8/2018, è ridotta di 250 migliaia di euro nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 12, Programma 4, capitolo 183723).

41. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 31, comma 2, allegato 1, della legge regionale n. 8/2018, per le finalità dell'art. 9 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, è ridotta di 100 migliaia di euro nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 12, Programma 4, capitolo 183726).


42. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 38 della legge regionale n. 8/2018, è ridotta di 300 migliaia di euro nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 12, Programma 1, capitolo 183741).

43. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 102, comma 2, tabella G della legge regionale n. 8/2018, per le finalità di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3, è ridotta di 200 migliaia di euro nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 12, Programma 4, capitolo 183786).

44. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'art. 30 della legge regionale n. 8/2018, è ridotta di 2.600 migliaia di euro nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 12, Programma 2, capitolo 183810).

45. Al comma 3 dell'art. 52 della legge regionale n. 8/2018 le parole «5.000 migliaia di euro» sono sostituite dalle parole «450 migliaia di euro» (Missione 12, Programma 4, capitolo 183812).

46. Le risorse finanziarie di cui al comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni sono destinate, nell'esercizio finanziario 2018, di 1.168 migliaia di euro, alla copertura finanziaria di quota parte degli oneri previsti dalla presente legge (Missione 1, Programma 3, capitolo 212553).



47. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 31, comma 2, allegato 1, della legge regionale n. 8/2018, per le finalità dell'art. 61 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, è ridotta di 2.000 migliaia di euro nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 1, Programma 11, capitolo 216529).

48. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'art. 10 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, come rideterminata dal comma 12 dell'art. 27 della legge regionale n. 8/2018, allegato 2, è ridotta di euro 668.186,00 nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 15, Programma 3, capitolo 314137).

49. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 31, comma 2, allegato 1, della legge regionale n. 8/2018, per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 7 ottobre 1950, n. 75, è ridotta di 300 migliaia di euro nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 14, Programma 2, capitolo 342525).

50. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 47 della legge regionale n. 8/2018, è ridotta di 582 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2018, così suddivisi: 359 migliaia di euro per acquisto di arredi e attrezzature (Missione 5, Programma 2, capitolo 776425) e 223 migliaia di euro per spese di avviamento e promozione (Missione 5, Programma 2, capitolo 377352).

51. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 27, comma 1, della legge regionale n. 8/2018, per le attività di servizio pubblico da trasporto non di linea in servizio di piazza di cui al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, è ridotta di 900 migliaia di euro nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 10, Programma 4, capitolo 478106).

52. L'art. 84 della legge regionale n. 8/2018 è abrogato (Missione 9, Programma 5, capitolo 150568).

53. All'art. 9, comma 12, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente periodo: «Le Aziende sanitarie provinciali destinano la somma di 5.000 migliaia di euro, nell'ambito dei risparmi di cui al presente comma dell'esercizio finanziario 2018, al finanziamento dei programmi di assistenza effettuati dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), in favore dei soggetti individuati nel presente articolo, nel rispetto delle vigenti disposizioni di settore.».

Art. 3.

Modifiche di norme

1. All'art. 3, comma 2-bis, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, dopo le parole «spese di investimento» sono aggiunte le parole «nonché alla dismissione dei contratti derivati».

2. All'art. 27, comma 1, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, dopo la parola «discendenti» le parole «dal contenzioso relativo alle» sono soppresse ed è aggiunta la parola «dalle».

3. Alla legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 10-bis (Erogazioni liberali). - 1. Le erogazioni liberali effettuate da enti, aziende, società e privati cittadini a seguito di eventi calamitosi accaduti sul territorio della Regione sono destinate alle attività di assistenza a favore della popolazione vulnerata e alla realizzazione di interventi emergenziali per consentire un rapido rientro alle condizioni di normalità.

2. Le erogazioni liberali sono introitate in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione e assegnate al Dipartimento regionale della protezione civile con provvedimento del Ragioniere generale.».

4. All'art. 64 della legge regionale n. 8/2018 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «con decorrenza 1° gennaio 2019» sono sostituite dalle parole «con decorrenza 1° luglio 2019»;

b) al comma 1, dopo le parole «con decorrenza 1° gennaio 2019» sono aggiunte le parole «con conclusione delle operatività istruttorie entro e non oltre il 28 febbraio 2019»;

c) al comma 1, alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Entro la richiamata data di conclusione delle operatività istruttorie il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali e il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, la RESAIS e le parti sociali definiranno gli aspetti economici e normativi del transito, ferme restando le previsioni di cui al comma 5.»;

d) al comma 2, sono aggiunte le parole «Analogo trattamento di sostegno al reddito sarà assicurato ai richiamati soggetti anche nell'ipotesi di una negativa pronuncia della Corte costituzionale.»;

e) al comma 3, le parole «entro il 30 luglio 2018» sono sostituite dalle parole «entro e non oltre tre giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

5. Al fine di scongiurare la cessazione delle attività del Centro regionale *Helen Keller*, di seguito denominato «Centro», per il triennio 2017-2019 il contributo di cui all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 2001, n. 4, è prioritariamente destinato al ripiano delle sofferenze gestionali del Centro con riferimento al precedente quinquennio.

6. Il Centro è onerato di rendicontare ogni singola annualità contributiva del predetto triennio dando puntuale contezza del ripiano di cui al comma 5, esibendo i conseguenti documenti contabili a consuntivo.

7. A decorrere dal 2021, con riferimento al contributo stanziato per l'anno 2020, si applica la disciplina preesistente di cui agli articoli 1, 2 e 8 della legge regionale n. 4/2001, in combinato disposto con l'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.

8. Qualora il Centro definisca in periodo antecedente il ripiano di cui al comma 5, con eguale termine trovano applicazione le procedure di cui al comma 7.



9. Alla legge regionale 10 luglio 2015, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1, comma 2, dopo le parole «normativa vigente» aggiungere le parole «salvo l'obbligo di adeguare le norme di attuazione dei suddetti strumenti urbanistici ai contenuti della presente legge, per le parti che dovesse risultare con essi contrastanti.»;

b) all'art. 3, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Nel caso in cui l'amministrazione non abbia ancora adottato lo studio di dettaglio previsto dal comma 1, relativo all'intero centro storico, è data facoltà al soggetto che intende effettuare interventi in conformità ai contenuti della presente legge di proporre uno studio di dettaglio stralcio relativo ad un comparto territoriale, costituito da una o più unità edilizie, con l'obbligo del comune di attivare il procedimento previsto dal medesimo comma 1.».

10. All'art. 26, comma 13 della legge regionale n. 8/2018, le parole «nei ruoli dell'Irsap» sono sostituite dalle parole «all'Irsap, mantenendo la medesima tipologia contrattuale».

Art. 4.

Variazioni al bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa per il triennio 2018-2020 sono introdotte le variazioni di cui alle allegate tabelle «A» e «B», comprensive delle variazioni discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 16 dicembre 2018

MUSUMECI

Assessore regionale per l'economia: ARMAO

19R00091

LEGGE 27 dicembre 2018, n. 25.

Norme per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle cooperative di comunità nel territorio siciliano.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 1 del 4 gennaio 2019)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in attuazione dell'art. 14 dello Statuto, al fine di sostenere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale nei territori e nelle aree urbane particolarmente esposte a rischio spopolamento e a disagio sociale, con la presente legge definisce i criteri ed i requisiti per il riconoscimento delle «cooperative di comunità» al fine di valorizzarne il ruolo.

Art. 2.

Scopo mutualistico e oggetto

1. Sono cooperative di comunità società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile e iscritte all'albo delle cooperative di cui all'art. 2512 del codice civile e all'art. 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie che, valorizzando le competenze della popolazione residente, le tradizioni culturali e le risorse territoriali, perseguono lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale migliorandone le qualità sociali ed economiche di vita attraverso lo svolgimento di attività economiche per lo sviluppo sostenibile, come definito dall'art. 3-*quater* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e monumentali ed alla creazione di opportunità di lavoro per la comunità stessa.

Art. 3.

Scambio mutualistico e categorie di soci

1. Possono essere soci di una cooperativa di comunità le persone fisiche o giuridiche che operino con e nella comunità di riferimento e che abbiano la residenza o il domicilio o la sede legale o effettiva nel territorio in cui è costituita la cooperativa stessa. Tale requisito non è richiesto ai soci sovventori.



2. La cooperativa di comunità nel proprio atto costitutivo stabilisce i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci ai sensi dell'art. 2525 e seguenti del codice civile.

Art. 4.

Comunità di riferimento

1. Per comunità di riferimento, ai sensi della presente legge, si intendono i territori di uno o più comuni, o circoscrizioni comunali, o anche parti di essi, affini per caratteristiche geografiche, culturali o economiche.

Art. 5.

Registro regionale

1. La Regione istituisce presso l'assessorato regionale delle attività produttive il registro regionale delle cooperative di comunità a cui le cooperative si iscrivono per ottenere il riconoscimento di cooperativa di comunità. I requisiti per l'iscrizione al registro regionale delle cooperative sono definiti con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Strumenti di partecipazione

1. L'Assessore regionale per le attività produttive, riconoscendo il rilevante valore sociale e la finalità pubblica della cooperazione in generale e delle cooperative di comunità in particolare, agevola, attraverso gli enti locali, la partecipazione delle cooperative di comunità all'esercizio di funzioni pubbliche, promuovendo le capacità progettuali e imprenditoriali delle cooperative medesime.

Art. 7.

Norma di salvaguardia comunitaria

1. Le misure agevolative in favore delle cooperative disciplinate dalla presente legge sono concesse nel rispetto dei limiti del regolamento (CE) n. 1407/2013/UE della commissione del 18 dicembre 2013 (c.d. «*de minimis*»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.

Art. 8.

Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 27 dicembre 2018

MUSUMECI

*Assessore regionale
per le attività produttive*
TURANO

(*Omissis*).

19R00092



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 9 0 3 3 0 *

€ 3,00

